

ARCHIVIO VENETO

SESTA SERIE - n. 15 (2018)

SILVIA GASPARINI

STATUTI E GIURISDIZIONI A PADOVA
TRA COMUNE E GOVERNO VENEZIANO*

Un equivoco ricco di conseguenze

La vigenza degli statuti comunali medievali nell'Italia settentrionale si basa su un fraintendimento, o meglio su un'ambiguità. L'imperatore svevo Federico I Hohenstaufen emanava a Costanza il 25 giugno 1183 una costituzione con la quale concedeva a Verona e alle altre città, persone e luoghi della Lega lombarda di continuare ad applicare le proprie consuetudini passate e presenti, in ambiti che includevano le prerogative attinenti alla difesa, alla personalità giuridica in ambito internazionale e alla giurisdizione civile e penale¹. Nonostante la forma diplomatica del documento, non si trattava però di un atto di sovrana legislazione imperiale: era piuttosto un capitolato di resa, ormai necessario dopo la disfatta di Legnano del 1176 e la pace di Venezia del 1177 con cui si era conclusa la quinta campagna italiana dell'imperatore.

* NOTA: Presento qui in forma estesa i risultati di una ricerca condotta nell'ambito dell'edizione degli statuti padovani realizzata per la collana Corpus statutario delle Venezie e ivi pubblicati più sinteticamente in S. GASPARINI, *Statuti e giurisdizioni a Padova dalla cacciata di Ezzelino alla conquista veneziana*, in *Statuti di Padova del 1362*, a cura di O. Pittarello, Roma 2017, pp. 33-43. Nelle citazioni dal testo statutario intendo per *capo* la parte di statuto che costituisce un paragrafo e per *comma* la parte di un capo compresa tra due punti fermi.

¹ 1183, 25 giugno: «Nos Romanorum imperator Fridericus [...] concedimus vobis civitatibus, locis et personis Societatis regalia et consuetudines vestras tam in civitate quam extra civitatem [...] in perpetuum; videlicet ut in ipsa civitate omnia habeatis, sicut hactenus habuistis vel habetis; extra vero omnes consuetudines sine contradictione exercentis, quas ab antiquo exercuistis vel exercetis [...] sicut ab antiquo habere consuevistis vel habetis, in exercitu, in munitionibus civitatum, in iurisdictione, tam in criminalibus causis quam in pecuniariis, intus et extra, et in ceteris que ad commoditatem spectant civitatum». Il testo è edito in *Monumenta Germaniae Historica* (nel seguito: MGH), Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. I. Inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII, a cura di L. Weiland, Hannover 1893, p. 30, cap. 1.

L'ambiguità non si fermava qui. Ciò che il testo riconosceva come attività legittima da parte dei Comuni non era il mero contributo consuetudinario a un sistema normativo fondato (in teoria) sui due pilastri del testo giustiniano e della legislazione imperiale medievale: era piuttosto un'ampia misura di *iurisdictio*, l'esercizio dei poteri di governo, e ciò faceva delle istituzioni cittadine una realtà particolare dotata di autonomia entro l'istituzione universale dell'impero².

La *iurisdictio* cittadina non era sovranità piena. Il potere legislativo di costruire e aggiornare un sistema normativo proprio, il potere amministrativo di attuarne le norme in ambito non contenzioso e il potere giudiziario di applicarle per mantenere la pace sociale incontravano – a guardare con occhi moderni – una triplice serie di limiti.

Il primo era un limite geografico: il governo comunale si esercitava solo sul territorio sottoposto all'effettivo controllo delle istituzioni cittadine, ed era in pratica limitato dalla coesistenza di altre entità autonome confinanti. Il secondo era un limite per così dire funzionale: oggetto legittimo dell'attività di governo del Comune erano solo quegli ambiti di interessi che i partecipanti al Comune stesso (fossero o meno la totalità dei cittadini, a seconda che il Comune fosse democratico, timocratico o aristocratico) riconoscevano di condividere. Il terzo era il limite, in teoria invalicabile, delle regalie imperiali, di cui la pace di Costanza prevedeva la definizione da parte di una commissione di probi viri formata in parte da uomini del vescovo e in parte da cittadini³.

Netti in teoria, nella pratica dei negoziati politici così come in quella delle campagne militari questi tre limiti risultavano più che discutibili. Non fa meraviglia che il vicariato imperiale, largamente utilizzato da Federico II Hohenstaufen per ricondurre sotto un più immediato controllo i territori in specie italiani, finisse per trasformarsi in uno strumento di legittimazione politica e istituzionale per i signori lom-

² Il concetto trova sistemazione scientifica a partire dalle opere dei post-glossatori e dei commentatori, che ne disegnano *arbores* solennemente simmetrici ripresi poi dalle xilografie delle edizioni a stampa. Un esempio si trova in BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In primam Digesti veteris partem [...]*, Lugduni, 1581, *incipit* del libro II.

³ MGH, *ut supra*, capp. 2-3: «Volumus ut regalia, que vobis concessa non sunt, in hunc modum cognoscantur: episcopus loci et homines tam de civitate quam de episcopatu eligantur, viri bone opinionis et qui ad hoc idonei esse credantur, tales qui nec contra civitatem nec contra nostram maiestatem privato vel speciali odio teneantur; qui iurent, quod bona fide et sine fraude perquirent et inquisita consignabunt ea que specialiter ad nostram spectant excellentiam». Il capitolo successivo prevedeva anche, quale alternativa alla procedura di accertamento, il versamento di un censo ricognitivo stabilito provvisoriamente in duemila marchi d'argento all'anno.

bardi, che uno dopo l'altro si impadronivano, a partire dalla metà del Duecento, di poteri di governo esclusivi o quasi nelle città dell'Italia settentrionale. La nomina imperiale a vicario comportava l'esercizio della *iurisdictio* allo stesso livello di quella dell'imperatore, e con la sola soggezione al suo personale controllo, non solo sulla propria città ma anche su tutte le altre che rientrassero nel territorio di quel vicariato: una carta vincente nel tormentato gioco della competizione economica, politica e territoriale che si svolgeva tra Lombardia, Veneto e Friuli nel secondo medioevo⁴. Dello stesso espediente si sarebbe del resto avvalsa la Repubblica di Venezia, per affiancare al diritto di conquista (nel caso di Padova) o a quello derivante da patti di dedizione spontanea (Treviso, Vicenza...) anche un titolo di provenienza imperiale, tale da essere da un lato formalmente legittimo e incontestabile da parte dei feudatari e delle istituzioni particolari preesistenti, e dall'altro da essere compatibile con la natura repubblicana e il governo partecipato della Dominante, radicalmente diversi dal verticalismo e patrimonialismo feudali⁵.

L'intreccio dei sistemi normativi ne risultava complesso e sovente contraddittorio. Se da un lato i testi statutari cittadini, soprattutto nelle loro prime redazioni, effettivamente si ispiravano alle consuetudini locali allora applicate, dall'altro essi non costituivano la mera scrittura *ad cognitionem* di una tradizione giuridica orale, bensì atti di legificazione, talvolta anche innovativa quando una norma o un istituto giuridico richiesero opportuni aggiornamenti. Ma anche quando i capitoli statutari si limitavano a tradurre in testo scritto norme previgenti tramite rinvio recettizio (o *restatement*, come dicono i giuristi di *common*

⁴ Quanto a Padova, ottennero il vicariato da Carlo IV di Lussemburgo (*1316-†1378) i Carraresi Jacopo II (1348) e Francesco I (1356). Sull'ascesa e caduta dei Carraresi mi limito qui a menzionare tra i più esaurienti il lavoro di A. SIMIONI, *Storia di Padova dalle origini alla fine del secolo XVIII*, Padova 1968, e quello di S. BORTOLAMI, *L'età comunale*, in *Storia di Padova dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di G. Gullino, Sommacampagna 2009, in specie pp. 75-179.

⁵ Il vicariato fu attribuito da Sigismondo di Lussemburgo (*1368-†1437) al doge Francesco Foscari, quale rappresentante *pro tempore* della Repubblica, il 20 luglio 1437 (R. MOROZZO DELLA ROCCA - M.F. TIEPOLO, *Cronologia veneziana del '400*, in *Storia della civiltà veneziana*. III. *La civiltà veneziana del Quattrocento*. Terza serie del ciclo di conferenze tenute nella primavera del 1956 presso il Centro di cultura e civiltà della Fondazione Giorgio Cini, Firenze 1957, pp. 181-241, p. 206. Per uno sguardo complessivo sugli aggiustamenti istituzionali resi necessari dall'acquisto di territori in Terraferma, si veda per tutti G. GULLINO, *Tra pace e guerra. Le forme del potere: l'evoluzione costituzionale*, in *Storia di Venezia*. IV. *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti - U. Tucci, Roma 1996, pp. 345-378.

law), il loro titolo di vigenza mutava, trasformandosi da consuetudinario in legislativo ed escludendo dunque per il futuro l'abrogazione per desuetudine.

È chiaro dunque come la statutaria del Duecento e del Trecento fosse un concorrente temibile per il diritto romano, recuperato alla vigenza tramite le università medievali. Naufragato nella prassi politica, bellica e forense il sogno, accarezzato dall'autore delle *Questiones de iuris subtilitatibus*, di un impero universale in cui il diritto romano fosse fonte unica o almeno primaria⁶, appunto gli statuti nelle loro successive redazioni (spesso integrati e dettagliati in leggi extrastatutarie) vennero a costituire il primo riferimento normativo da consultare quando si trattasse di dare forma specificamente giuridica alla fisiologia e alla patologia della vita associata. Per privati cittadini, mercanti e artigiani, notai, magistrati, giudici, segretari e cancellieri, gli statuti erano la prima risorsa da consultare in cerca di soluzioni a problemi giuridici. Si trattava di legislazione contemporanea, tutto sommato aggiornata, promanante da istituzioni in qualche misura compartecipate, redatta con piena cognizione degli elementi in gioco nella situazione locale e ispirata da una precisa politica del diritto. Nel tardo medioevo, la consuetudine locale ne resta marginalizzata: sia perchè in larga parte tradotta appunto nei capitoli statutari, sia per il regime probatorio che gravava chi volesse avvalersene dell'onere di dimostrarne la perdurante vigenza e il tenore.

Eppure il diritto romano rimaneva indispensabile a rendere completi gli ordinamenti cittadini. Questi rimanevano pur sempre istituzioni a fini particolari, determinati dal territorio e dagli interessi comuni cui erano legittimati a conferire rilevanza giuridica: per mutuare vocaboli e concetti odierni, pur dotati di popolo, territorio e governo non erano Stati, mancando loro la generalità o politicità dei fini. Proprio qui, anche dopo Costanza, il diritto romano trovava i suoi spazi.

Era diritto suppletivo di immediata applicazione ogniqualvolta la normativa particolare fosse carente: pur restando il legislatore cittadino libero di provvedere nella sede opportuna, nessun problema giuridico

⁶ È celebre l'argomentazione per assurdo secondo la quale «aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse regna». La conclusione secondo cui esiste un unico diritto, quello dell'impero, si basa sul postulato che l'impero stesso esiste ed è ontologicamente unico in quanto universale; quindi diritti 'altri' possono sussistere solo per espressa concessione imperiale ed in posizione subordinata. *Questiones de iuris subtilitatibus*, a cura di G. Zanetti, Firenze 1958, pp. 12-13 *sub A* e 16.

o caso giudiziale doveva restare irrisolto o pendente in quel frattempo⁷. Dove e quando insomma il sistema normativo locale non potesse assicurare con tempestività l'ordine pubblico interno, ecco che il diritto romano colava per così dire negli interstizi di vuoto normativo, con la sola eccezione degli ambiti attinenti alle regalie riservate all'imperatore.

Ma un'altra funzione essenziale era svolta dal diritto romano medievale: quella di coordinare ordinamenti particolari eterogenei tra loro, evitando al pluralismo delle istituzioni autonome di atomizzarsi in particolarismo di ordinamenti non comunicanti. I testi giustinianeï, ripercorsi da glossatori, postglossatori e commentatori, offrivano un patrimonio quasi sterminato di soluzioni condivise o condivisibili, insieme a un linguaggio tecnico comune e preciso quale si desumeva soprattutto dalle *Institutiones* e dall'elaborazione sistematica accumulatasi, da Accursio in avanti, nella *Magna glossa* e nelle opere di commento.

In effetti, la scientificamente faticosa legittimazione della compilazione giustiniana quale diritto imperiale⁸, pur emotivamente carica nell'immaginario simbolico medievale, non spiega o non spiega abbastanza il ruolo di primaria importanza effettivamente svolto dal diritto romano accanto ai diritti particolari, e soprattutto agli statuti di realtà socio-economiche e culturali dinamiche e mutevoli come i Comuni cittadini medievali. Molto meglio lo spiegano l'interazione fra un diritto, come quello del *Corpus iuris*, dotato non solo di una salda struttura lo-

⁷ La diversa soluzione veneziana sperimentata dal 1244 con la Curia di Petizion si appoggiava alla natura polivalente della *iurisdictio* e alla compartecipazione alla funzione legislativa anche da parte dei giudici. In mancanza di norme previgenti applicabili, la Curia sentenziava *per iustitiam, laudum et arbitrium*: ciò significa che, qualsiasi ne fosse il tenore (*arbitrium*), la delibera raggiunta a maggioranza (*laudum*) costituiva *ipso iure* la soluzione (*iustitiam*) del caso concreto. Il concetto veneziano di *arbitrium* si sarebbe sviluppato da questa radice con una natura assai diversa da quella dell'arbitrio dei grandi tribunali italiani ed europei dell'età moderna. Sulla Curia e il suo procedimento deliberativo si veda G.I. CASSANDRO, *La curia di Petizion e il diritto processuale di Venezia. Con appendice di documenti*, «Archivio Veneto», s. V, 19 (1936), pp. 72-144 e 20 (1937), pp. 1-210. Non mi dilungo sul tema battutissimo della politicità della giustizia veneziana in età moderna e in specie nei Domini, che porterebbe fuori strada.

⁸ Il diritto romano nella sua ultima consolidazione, quella giustiniana, viene configurato come diritto universalmente vigente nel rinnovato impero romano medievale non in quanto diritto territoriale (e invero il XII secolo vede già assai ridotta l'area di effettivo governo imperiale...) ma in quanto diritto personale del titolare *pro tempore* della carica imperiale, il quale lo adotta al momento dell'elezione. Appunto su questa duplicità di concetti avrebbe giocato Massimiliano I d'Asburgo quando la Dieta di Worms del 1495 ottenne che egli riorganizzasse a Francoforte sul Meno il Tribunale camerale imperiale come separato e distinto dal Tribunale camerale regio (A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982², pp. 460-464).

gica e funzionale ma anche di un 'manuale di istruzioni per l'uso' quale le *Institutiones*, e l'impiego che ne faceva il ceto dei giuristi, proprio allora in via di formazione e di differenziazione.

La fortuna dei giuristi nel medioevo è testimoniata da tre fenomeni correlati e contemporanei: l'europeizzazione del diritto romano, la sua nazionalizzazione, la sua prammatizzazione⁹. Europeizzazione: l'utilità del diritto romano in funzione suppletiva e in funzione coordinatrice ne provoca la diffusione in tutta l'Europa medievale, anche al di là dell'area di effettiva influenza imperiale. Nazionalizzazione: i sistemi normativi particolari sono diversi nei vari paesi per natura, argomenti e dettaglio degli istituti giuridici e della loro disciplina, quindi diverse sono in ciascuno di essi la misura e la natura del ricorso al diritto romano. Prammatizzazione: i metodi sviluppati nelle università per studiare, mappare e riutilizzare i testi giustiniani si rivelano idonei all'interpretazione e applicazione non solo di quegli stessi testi, ma di qualsiasi testo giuridico, anche se del tutto eterogeneo per origine e tenore rispetto al diritto romano.

Appunto qui si colloca la posizione chiave dei tecnici, o addirittura dei tecnocrati¹⁰, del diritto: non a tutti era dato di maneggiare strumenti concettuali così raffinati e taglienti, ma solo a quanti ne avessero conquistato il privilegio tramite studi pluriennali, intensi e costosi, che (anche a coloro che già non godessero di una posizione di privilegio cetuale o economico) aprivano poi la strada di una veloce mobilità sociale verso l'alto attraverso la pratica delle professioni legali e la partecipazione alle cariche pubbliche. Anche per questo l'esercizio del potere di governo nella sua forma giurisdizionale assumeva una posizione di primario rilievo nella vita civile della società cittadina.

⁹ Si tratta di concetti esposti icasticamente dallo stesso CAVANNA, *Storia del diritto*. I, pp. 146-171. Mi pare tuttavia che il concetto di prammatizzazione, legato da Cavanna al 'pragmatismo giuridico' che si esprime nella letteratura consiliare e nella *communis opinio doctorum* (*ibid.*, p. 148) abbia una portata più precoce e più vasta e un senso funzionale più profondo di quello di una mera *routine* professionale.

¹⁰ La figura carnevalesca del dottor Balanzone, oggi universalmente interpretato come dottore medico (il Dottore per antonomasia) nasce quale dottore giurista bolognese, e non casualmente col nome di battesimo di Graziano. Le scienze naturali quantitative, da Galileo in poi, hanno trasformato la bilancia della giustizia in un bilancino da farmacista, e sfumato il primato bassomedievale del diritto quale strumento di prevenzione e composizione dei conflitti intra- e inter-sociali in una progressiva, forse inarrestabile, evanescenza a favore della scienza oggi primaria nell'immaginario popolare, quella medica. Rimando alle riflessioni di F. GALGANO, *Le storie parallele della maggioranza in politica e nell'economia*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 36 (2006), pp. 339-393.

Più incognite che certezze

E veniamo a Padova. L'incendio del 1420, che devastò non solo il Palazzo della Ragione ma anche gli archivi del Comune¹¹, distrusse quasi per intero le carte medievali, tanto che la ricostruzione dell'ordinamento giudiziario padovano e del suo quotidiano funzionamento in epoca pre-veneziana sono destinati a rimanere per forza di cose incompleti. È però possibile giungere a un certo grado di approssimazione attraverso l'esame delle fonti di informazioni pervenute: si tratta della normativa statutaria pre-veneziana, delle poche fonti archivistiche padovane sopravvissute¹² e delle fonti archivistiche veneziane dal 1405 in avanti¹³. Ulteriori indicazioni possono desumersi dalla simbologia delle fonti iconografiche costituite dagli affreschi del Salone¹⁴.

Curiosamente, gli statuti padovani non contengono un elenco espli-

¹¹ A. GLORIA, *Dello Archivio storico antico in Padova. Memoria storica*, Padova 1855, pp. 8-9. I registri più essenziali furono ricostruiti (non senza interpolazioni) sulla base di copie private e cronache della vita pubblica. Ad allora data inoltre l'adozione dell'obbligo di deposito presso un pubblico archivio dei protocolli dei notai padovani defunti o assenti, al fine di assicurare anche a lunga distanza di tempo l'accesso a documenti rilevanti per la certezza dei rapporti giuridici: un intervento attuato nella Dominante già dal primo XIV secolo con la costituzione della Cancelleria inferiore (*Archivio di Stato di Venezia*, a cura di M.F. Tiepolo *et al.*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*. IV. S-Z, Roma 1994, pp. 1062-1065).

¹² Ne traccia una ricognizione A. DESOLEI, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi - S. Moscadelli - C. Zarrilli, Roma 2012, I, pp. 381-426. Si veda anche G. BONFIGLIO DOSIO, *La politica archivistica del Comune di Padova dal XIII al XIX secolo con l'inventario del fondo "Costituzione e ordinamento dell'Archivio"*, Roma 2002.

¹³ È ancora attuale il lavoro di G. FERRARI, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica veneta*, Venezia 1914 (Miscellanea di Storia veneta della R. Deputazione di Storia patria, serie III, 7), che si rivolge bensì ai secoli XVII-XVIII, ma include anche materiali anteriori per formare un quadro cronologicamente dinamico dell'evoluzione subita dalla prassi istituzionale sotto il dominio veneziano.

¹⁴ A lavori prevalentemente descrittivi, da A. BARZON, *Gli affreschi del Salone a Padova. Guida illustrativa*, Padova 1924 e *Id.*, *I cieli e la loro influenza negli affreschi del Salone in Padova*, Padova 1924, fino a *Il Palazzo della Ragione: la storia, l'architettura, il restauro*, a cura di E. Vio, Padova 2008, si è ora aggiunta l'analisi iconografica delle figure condotta in M.B. RIGOBELLO - F. AUTIZI, *Palazzo della Ragione di Padova: simbologie degli astri e rappresentazioni del governo*, Padova 2008, pp. 141-235, sulla base dell'astrologia tolemaica esposta nell'*Astrolabium planum* (o *De imaginibus*) di Pietro d'Abano, consulente per la decorazione originaria della sala. Un'edizione contemporanea dell'*Astrolabium* si trova in *Das Heidelberger Schicksalsbuch. Das Astrolabium planum deutsch aus CPG 832 der Universitätsbibliothek Heidelberg*, kommentar von B.D. Haage, Frankfurt am Main 1981. Altre opere di Pietro d'Abano si trovano, accompagnate da approfonditi commenti, in PIETRO D'ABANO, *Trattati di astronomia*. Lucidator dubitabilium astronomiae, De motu octavae sphaerae e altre opere, a cura di G. Federici Vescovini, Padova 1992.

cito ed esaustivo degli uffici giudiziari e delle loro attribuzioni, nè sovengono altre fonti di natura statutaria quali sono ad esempio, per la stessa epoca, i capitolari delle *Curie Palatii* veneziane¹⁵. Vi si trovano invece nel libro I i doveri del podestà, dei giudici in genere e degli altri componenti degli uffici giudiziari, nel libro II norme generali sulla procedura e le prove, seguite dalla disciplina di alcuni istituti privatistici, nel libro III la materia criminale e norme specifiche per le principali categorie produttive, nel libro IV norme camerale e in tema di demanio e lavori pubblici, nonchè a disciplina dello Studio, e infine nel libro V la determinazione delle tasse giudiziarie.

La redazione degli atti giudiziari e la conservazione dei fascicoli processuali spettavano ai notai *ad acta*, assegnati per brevi turni ai diversi incarichi tramite estrazione a sorte¹⁶. Gli archivi così costituiti avrebbero dovuto essere conservati in casse esistenti nel Salone presso la banca di ciascun giudice, secondo un intuitivo ordinamento per soggetto produttore. Pare tuttavia che i notai turnati ad altro incarico asportassero gli atti da loro stessi redatti, conservandoli addirittura nella propria abitazione, in modo da continuare ad incamerare i diritti di copia dovuti dai richiedenti¹⁷. La Dominante sarebbe intervenuta già dal primo XV secolo a portare qualche maggior ordine negli archivi come pure nella

¹⁵ M. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*. I, Padova 1906; II, Venezia 1909; III, Venezia 1911.

¹⁶ La fraglia dei Notai considerava di propria spettanza la nomina alle cariche del notariato *ad acta*, come risulta anche dalla rubrica VII del suo statuto nella redazione di Sacco Polenton del 1419: un originale dell'epoca è conservato in BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA, B.P. 339. L'assegnazione delle cariche avveniva tramite la procedura delle *sorzioni* (estrazioni a sorte), durante la quale i nomi degli iscritti alla fraglia da più di un anno venivano estratti da un'urna e assegnati ai vari posti elencati in ordine fisso in una lista. Rimando a FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 64-68.

¹⁷ Le disposizioni del libro I, rubrica XVI *De sacramento notariorum et eorum negociis diversis*, statuto XX ante 1236 (cioè prima del ventennio ezzeliniano), capo unico, comma I: «Si contigerit de cetero aliquem notarium qui habitet in civitate Padua, de hoc seculo migrare, vel alias esse taliter infirmum vel absentem de longinquo, ita quod in brevi in arbitrio domini potestatis seu eius vicarii de eius reditu non speretur quod instrumentum imbreuiatum per ipsum scribere et in publicam formam reducere non posset, gastaldiones notariorum [...] ipsa die que mortuus fuerit tabellio vel cum patuerit de infirmitate ipsius tabellionis vel sequenti omnes breuiaturas notarii mortui aut infirmi in uno saculo et convenienti loco ponere debeant», nonchè comma IV: «Et potestas vel rector Padue [...] breuiaturas notarii mortui alicui bono et legali notario et convenienti det et assignet faciendas et complendas» e comma V: «Et medietas precii sit heredum notarii mortui et altera medietas sit scribentis instrumenta» sembrano invece dirette ad assicurare il completamento a favore delle parti richiedenti delle prestazioni professionali dei notai *ad instrumenta*, defunti o caduti infermi dopo l'annotazione dei termini dell'atto (minuta o *breve*) ma prima della sua redazione in forma ufficiale con la *completio* e *roboratio*.

disciplina della fraglia notarile¹⁸, ma tra la dispersione dovuta alle appropriazioni di fascicoli da parte dei notai *ad acta* e le distruzioni di incendi successivi, troppo poco ci è pervenuto per azzardare una definizione esaustiva delle attribuzioni degli uffici giudiziari in età pre-veneziana sulla base dei soli fascicoli processuali rimasti¹⁹.

Indicazioni più precise vengono dai documenti sia padovani che veneziani successivi al 1405²⁰. In effetti, la ducale 30 gennaio 1405 m.v. confermava interamente nella sua vigenza l'ordinamento giuridico cittadino, inclusi gli statuti e l'ordinamento giudiziario²¹: almeno da principio, dunque, le cose dovettero procedere in modo assai simile a quanto accadeva nel passato, e anche quando, nel Sei e Settecento, le istituzioni cittadine finirono per essere sostanzialmente esautorate a favore dei rettori veneziani e delle loro curie, ciò avvenne tramite una prassi di avocazioni e impugnazioni più che per via di revoche espresse delle prerogative sancite al tempo della conquista²². Sia pure con qualche cautela, è lecito pertanto proiettare all'indietro la situazione quale essa era nel XV secolo e supporre che, almeno a partire dal periodo post-ezzeliniano, il funzionamento della giurisdizione muovesse lungo linee assai simili.

In base ai risultati delle vecchie ricerche di Giannino Ferrari, si può

¹⁸ FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 36-63. Gli accordi tra la città conquistata e la Dominante sono editi in *I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d'oro*, a cura di M. Melchiorre, Roma 2012 (Pacta Veneta, 14).

¹⁹ Oltre al già citato DESOLEI, *Istituzioni e archivi giudiziari*, si veda il censimento dei fondi archivistici alla voce *Archivio di Stato di Padova*, a cura di R. Baggio Collavo, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, N-R, Roma 1986, pp. 221-285, a pp. 241-243.

²⁰ Sono questi appunto i documenti oggetto delle ricerche di Ferrari. Poco utili appaiono nel complesso le relazioni dei rettori, che forniscono indicazioni sui malfunzionamenti delle giudicature cittadine ma non trattano esplicitamente della loro organizzazione (edite in *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*. IV. *Podestaria e Capitaniato di Padova*, Milano 1975), e altrettanto può dirsi della legislazione veneziana. Maggiori informazioni giungono invece dalle relazioni compilate in diversi tempi da componenti della Curia podestarile su richiesta del Senato veneziano; dagli statuti del Collegio dei Leggisti o *Collegio Mazor* e da quel suo sottoinsieme che era il Collegio dei Giudici e Avvocati, o *Collegio Minor* (edito quest'ultimo in M. ROBERTI, *La corporazione dei Giudici di Palazzo e la sua lotta contro il Comune popolare a Padova nel 1300*, «Ateneo Veneto», 26 (1903), pp. 90-107, 330-349); dagli statuti pre-veneziani della fraglia dei Notai (editi in M. ROBERTI, *Le corporazioni padovane d'arti e mestieri. Studio storico-giuridico con documenti e statuti inediti*, «Memorie dell'I.R. Istituto veneto di Scienze lettere e arti», 27 (1902), pp. 157-183) e da quanto può dedursi, riguardo alle attività giurisdizionali cui fornivano supporto, dal loro archivio, in specie dal c.d. *Libro Zalo*, così detto dal colore della rilegatura: si veda FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 42-43.

²¹ *Ibid.*, pp. 13-14.

²² *Ibid.*, pp. XVII-XVIII.

dire che la *iurisdictio* cittadina nel tardo medioevo si articolasse in tre livelli tra loro connessi. Al vertice si collocava il podestà, che rappresentava il Comune sia verso i suoi cittadini e sudditi, sia nei rapporti internazionali, e che sorvegliava e garantiva con responsabilità personale il regolare svolgimento delle attività di governo nei tre ambiti della legislazione, dell'amministrazione e della giurisdizione²³. Le altre cariche elettive si distinguevano in magistrature prevalentemente giudiziarie, con sede nella sala del Palazzo della Ragione, e magistrature prevalentemente amministrative, con sede nell'annesso palazzo podestarile. Queste ultime esercitavano la giurisdizione sulle violazioni di norme attinenti ai loro ambiti di intervento e denunciavano d'ufficio al giudice del Maleficio i casi più gravi²⁴.

Tanto le une quanto le altre magistrature erano coadiuvate da un certo numero di notai *ad acta*, che come si è detto erano addetti per la breve durata della carica alla formazione, conservazione e gestione di una delle *casae* (sezioni dell'archivio) pertinenti all'ufficio²⁵.

Vediamo dunque la distribuzione degli uffici giudiziari nello spazio pubblico del Salone quanto alla loro portata iconologica e simbolica, tornando poi ai testi statutari per delinearne nei limiti del possibile il funzionamento.

L'iconografia del governo come intersezione tra l'universo e la città

La sala quasi rettangolare del Palazzo della Ragione²⁶ copre un'estensione di più di 2000 metri quadri, sotto la volta a carena di nave rovesciata che fu eretta (probabilmente da *marangoni da navi* dell'arsenale di Venezia) durante la ricostruzione del 1306-09 diretta da Giovanni Eremitano. Le pareti, sopraelevate di sei metri con l'occasione, e l'immenso spazio interno, liberato dalle colonne e capriate della fabbrica precedente, invitavano alla realizzazione di un allestimento che celebrasse un Comune in piena fioritura e insieme servisse con efficienza alle quotidiane attività di governo²⁷.

²³ Sulla figura del podestà a Padova dopo Ezzelino si veda BORTOLAMI, *L'età comunale*, pp. 145-147.

²⁴ Rimando agli schemi riassuntivi compilati da DESOLEI, *Istituzioni e archivi giudiziari*, pp. 390-393 e 424.

²⁵ Per l'età veneziana: FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 4, 80-87, 98-99, 101.

²⁶ Gli angoli nord-est e sud-ovest del Palazzo sono acuti, e quelli nord-ovest e sud-est ottusi in misura constatabile anche a occhio nudo.

²⁷ Come è noto, la volta attuale di larice nudo è un rifacimento settecentesco curato da Bartolomeo Ferracina dopo il disastroso turbine del 17 agosto 1756, che provenendo

Il tema prescelto fu nientemeno che il cosmo, visto come intersezione dinamica di due movimenti: il primo che collega in forma lineare, dall'alto in basso, il cielo immutabile e le mutevoli cose terrene, il secondo che riproduce il moto ciclico e orizzontale del tempo attraverso l'anno e le stagioni.

Il moto lineare dunque scende in verticale dal cielo delle stelle fisse, rappresentato un tempo sulla superficie interna della volta, attraverso la rappresentazione del moto solare annuale lungo l'eclittica e i segni dello zodiaco, giù fino al mondo sublunare della natura e delle qualità umane. Queste sono rappresentate dalla personificazione di concetti (le Virtù cardinali e teologali; il Diritto, la Giustizia) e da figure di santi che le hanno coltivate con perfezione. Infine, giunto al livello del pavimento, il moto proveniente dal cielo si espande e si diffonde con direzione orizzontale nello spazio della sala e nel brulicare degli affari quotidiani.

Il moto ciclico a sua volta è raffigurato in tre fasce sovrapposte di 333 immagini, che rappresentano lo scorrere del tempo durante l'anno: le stagioni sono segnate da solstizi ed equinozi, divise in segni zodiacali e mesi e illustrate dalle specifiche qualità umane e attività cui sovrintendono i pianeti domiciliati nei segni²⁸.

Gli affreschi insomma rappresentano la consonanza tra la volontà divina, invisibile dietro il blu stellato del cielo ed espressa una volta per sempre nella creazione a cui ha impresso il suo moto ciclico eterno e ricorrente, e l'umana volontà di governo, espressa giorno per giorno nelle attività che si svolgono nella sala. L'area di intersezione tra i due moti si colloca appunto al livello della fascia inferiore delle pareti, dove la rappresentazione cosmica passa dall'immaginario astrologico a un'iconografia specificamente padovana: quella degli animali da cui sono identificati i diversi tribunali.

da ovest scoperchiò quasi completamente il Salone. Oltre ai volumi già citati, si veda per quanto riguarda in particolare il rifacimento trecentesco della copertura S. KOCH, *The roof construction of the Palazzo della Ragione in Padua*, «Bollettino del Museo civico di Padova», 76 (1987), pp. 127-137.

²⁸ Sulla concezione ciclica del tempo terrestre come riflesso del moto degli astri, prevalente nel medioevo, rimando a F. BOLL - C. BEZOLD - W. GUNDEL, *Storia dell'astrologia*, a cura di E. Garin (traduzione di Bruno Maffi da *Stern Glaube und Sterne Deutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie*, Stuttgart: Teubner, 1931⁴, 1966), Bari-Roma 1985. Approfondimenti ulteriori in S. J. GOULD, *Time's Arrow, Time's Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time*. Jerusalem-Harvard Lectures, Harvard 1987. Che la concezione ciclica prevalesse anche nella Padova trecentesca è dimostrato dall'attività di Jacopo e Giovanni Dondi, autori di due orologi astronomici meccanici: si veda L. THORNDIKE, *A history of magic and experimental science*. III. *Fourteenth century*, New York 1934, pp. 386-397.

Fu probabilmente lo stesso Giotto a realizzare gli affreschi originari, o almeno a dirigerne l'esecuzione, ed è grave la perdita causata dall'incendio del 1420 che li distrusse interamente. Quanto oggi si vede riprende sicuramente la decorazione perduta, ma mostra una mano (o mani) assai meno magistrali e numerose interpolazioni più tarde: leoni di San Marco inseriti in spazi di cui si era smarrito il senso, riempimenti fantasiosi, immagini esplicitamente devozionali che spostano a tratti il discorso iconografico originario legato alla filosofia naturale verso un registro più spiccatamente teologico. Rimane però abbastanza per formulare un'ipotesi – almeno parziale – sul senso da attribuire alle raffigurazioni legate ai vari giudici, che a mio parere non sono affatto il frutto di scelte casuali.

La distribuzione degli uffici giudiziari: gli uffici maggiori

Va notato anzitutto come l'utilizzazione dello spazio del Salone nel suo complesso abbia seguito il criterio di occupare con le banche giudiziarie lo spazio adiacente alle pareti, lasciando libera la superficie centrale all'accesso e alla circolazione del pubblico. Il mondo del secolo, con i suoi affari ed eventi, si trova così libero di manifestarsi senza restrizioni, ma anche contenuto entro un guscio di armonia cosmica, la cui rappresentazione si può inoltre meglio ammirare da una certa distanza che da una posizione troppo vicina agli affreschi.

Ma anche l'orientamento e la distribuzione degli uffici giudiziari rivelano l'attenzione prestata all'uso simbolico di un immaginario condiviso, a cominciare dalla suddivisione del perimetro interno della sala in quattro segmenti corrispondenti alle stagioni. Le pareti corte del rettangolo sghembo del Salone, quelle a est e a ovest, ospitavano gli uffici superiori, collocati in corrispondenza dei solstizi, mentre le pareti lunghe a sud e a nord ospitavano gli uffici inferiori o tribunali pedanei, in fila ai due lati degli equinozi²⁹.

La parete orientale ospitava il tribunale del podestà e quello del Sigillo, collocati in corrispondenza del solstizio d'inverno secondo lo stesso orientamento adottato di regola nella costruzione delle absidi delle chiese, per segnare il luogo della luce che sorge; e infatti si trovavano sotto alle rappresentazioni legate alla fine dell'inverno e al passaggio

²⁹ FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 2-5 per l'epoca pre-veneziana; 12-14 e 80-90 per l'epoca successiva. I rettori veneziani (podestà e capitani) sostituivano funzionalmente con le proprie corti gli uffici superiori, limitandosi a influire solo all'occasione sull'attività di quelli inferiori.

dal segno solstiziale del Capricorno a quelli dell'Acquario e dei Pesci, quando il sole invernale ha ripreso ad alzare e allargare sensibilmente il suo corso diurno e l'anno si avvia verso l'equinozio di primavera. Il tribunale inoltre si collocava accanto al passaggio sopraelevato che, sopra il Volto della Corda, conduceva al Palazzo podestarile: il podestà sedeva dunque quale cardine tra la giurisdizione, dalla parte del Salone, e l'amministrazione, dalla parte del Palazzo. Ai due lati del podestà, l'affresco delle virtù cardinali (Prudenza e Giustizia alla sua destra, Fortezza e Temperanza alla sua sinistra, probabilmente dipinte da Giusto de' Menabuoi) segnavano dall'alto i limiti morali, ancor prima che statutari, ai suoi poteri³⁰.

Il podestà esercitava svariate attribuzioni giudiziarie. In ambito civile, vi rientravano in grado unico alcune materie riservate³¹; giudicava poi in primo grado le cause ordinarie (cioè quelle in cui la domanda giudiziale, o la sua liquidazione, superava l'importo di 100 ducati) quando le parti concordemente glie le rimettevano; e infine rendeva giustizia in grado di impugnazione su sentenze rese dagli altri giudici³². In materia criminale decideva in grado unico i casi istruiti dall'ufficio del Maleficio, mentre alcuni reati meno gravi erano demandati a specifici giudici minori³³. Taluno degli atti del podestà esplicava efficacia anche verso terzi: era il caso di dichiarazioni o costituzioni di stato personale quali tutele, curatele, emancipazioni, concessioni di cittadinanza, oppure attinenti all'ambito testamentario³⁴, o ancora la formalizzazione dei trasferimenti di titolarità di beni a causa di dote³⁵. Gli atti emanati dal podestà erano corredati a cura dell'apposito Ufficio dal sigillo del Comune, che ne attestava l'autenticità, e conservati in un archivio com-

³⁰ RIGOBELLO - AUTIZI, *Palazzo della Ragione*, pp. 216-217.

³¹ In epoca veneziana erano le controversie che coinvolgevano appunto cittadini veneziani, nonché quelle concernenti luoghi pii e fedecommissi, onde tenere sotto controllo i patrimoni ecclesiastici (FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, p. 19).

³² *Ibid.*, pp. 23-24.

³³ Contro le sentenze del podestà veneziano in materia criminale (deliberate insieme alla Corte pretoria) era possibile l'impugnazione presso il Consiglio dei Quaranta a Venezia, purché la magistratura degli Avogadori di Comun, incaricata della delibazione del ricorso, riscontrasse un qualche dubbio sulla legittimità o il merito della sentenza e proponesse *intromissione* sospensiva. La stessa funzione esercitavano gli Auditori Novi per la materia civile (*ibid.*, pp. 23-35). Non mi attardo sull'argomento, che esula da quanto qui interessa.

³⁴ Ad esempio la pubblicazione di cedole testamentarie, affidate poi per l'attuazione delle disposizioni al tribunale del Cammello di cui più oltre.

³⁵ La giurisdizione volontaria e/o contenziosa su di essi spettava al tribunale del Cavallo, di cui più oltre.

posto da quattro, poi otto casse³⁶. La conservazione degli archivi giudiziari in casse, anziché in appositi locali chiusi dotati di scaffali, sembra a occhi odierni stranamente aleatoria, e in effetti non depone a favore della regolarità e trasparenza del funzionamento degli uffici.

È meno chiaro, nella mescolanza di immagini e monumenti anche di molto successivi, quali giudici sedessero sotto la parete occidentale di fronte alla banca del podestà, in corrispondenza delle immagini relative al solstizio d'estate. Si trattava probabilmente dei Cattaveri, tribunale deputato a sentenziare contro gli evasori fiscali, ai due lati del quale si trovavano le banche del rettore dell'Università dei Legisti e di quello degli Artisti³⁷. Verso l'estremità destra della parete occidentale, in basso, un affresco forse di Jacopo Avanzo o Altichieri da Zevio raffigura una scena di giudizio, in cui un collegio di tre giudici seduti in banca ascolta la difesa che l'avvocato fa di un imputato³⁸.

Si noti che la collocazione delle banche maggiori e la visuale dei giudici che vi sedevano si incrociavano in modo simbolicamente significativo. Il podestà, massimo potere cittadino, situato a oriente in corrispondenza del momento in cui il ciclo discendente del sole inverte la sua direzione, guardava la parete occidentale che raffigurava il periodo più luminoso ed espansivo dell'anno e insieme l'inizio della sua parabola discendente. Allo stesso tempo i giudici deputati alle violazioni a danno delle pubbliche finanze, seduti sotto le figure dell'abbondanza, avevano davanti a sé le immagini della penuria invernale. Questa dinamica astrologica per congiunzioni e opposizioni, sincronizzata con il ciclo stagionale, risultava immediatamente intelleggibile ai frequentatori anche occasionali del Palazzo.

Gli uffici minori o pedanei

Tra l'una e l'altra delle banche giudiziarie principali avevano sede gli uffici pedanei. Ciascuno era titolare di attribuzioni sulle controversie civili ordinarie in concorrenza con lo stesso podestà: stava nell'arbitrio dell'attore (o nei suggerimenti del suo patrocinatore) introdurre la cau-

³⁶ FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 3, 19, 81.

³⁷ *Ibid.*, p. 5; RIGOBELLO - AUTIZI, *Palazzo della Ragione*, tavola a pp. 190-191 e p. 69.

³⁸ Non è escluso, data la collocazione molto bassa sulla parete, che si tratti non tanto di una rappresentazione del concetto di Giudizio quanto di un rimando un po' estemporaneo al primo processo per eresia contro Pietro d'Abano poco dopo il suo ritorno a Padova nel 1306, conclusosi con un'assoluzione (*ibid.*, p. 225).

sa all'uno o all'altro di essi³⁹. Avevano inoltre giurisdizione sulle cause *de minori*, ovvero di valore inferiore alle 100 lire, che venivano trattate con procedura orale e sommaria⁴⁰. Ciò non toglie che alcuni di essi, per prassi radicata e forse anche in base a deliberazioni del Collegio dei notai, svolgesse – di preferenza o in aggiunta alle attribuzioni ordinarie – anche compiti più specifici⁴¹.

Lungo le pareti meridionale e settentrionale si succedevano dunque le banche dei giudici. A sud, dopo le raffigurazioni d'angolo delle virtù teologali e in corrispondenza del segno dell'Ariete, prima fra tutte era la banca del Boschetto o Vettovaglie, deputata alla riscossione delle pubbliche rendite in natura destinate all'approvvigionamento della città: gli alberi raffigurati nel 'tondo' (in realtà si tratta di rettangoli) si collegano con immediatezza ai fondi extraurbani sotto la titolarità del Comune⁴². Seguiva l'Aquila dalle ali spalancate e dagli occhi cui nulla può sfuggire, alla quale si rimettevano le cause relative ai dazi e alla loro evasione e presso cui si tenevano le raspe dei condannati per crimini o per debiti.

Oltre la porta della scala dei Ferri e in corrispondenza del segno del Toro si trovava l'insegna dell'Orso, tribunale dei Drappieri che ne eleggevano i giudici, il quale inoltre si occupava di reati minori ed era incaricato di conservare nelle proprie casse il testo degli statuti con la stessa ferocia con cui l'orso difende la sua tana. Seguivano il Pavone, cui in epoca veneziana pare si presentassero gli accordi stragiudiziali, e il Porco. In mezzo a questi ultimi, al centro del lato meridionale e sotto la rappresentazione del giudizio di Salomone⁴³, stava la banca dell'Aringo, dalla quale un lettore di Corte proclamava le sentenze criminali definitive e chiamava i condannati per l'esecuzione della pena⁴⁴. A seguire il tribunale del Porco veniva quello dello Stambecco o caprone: quest'ultimo, rappresentato con un vistoso palco di corna ondulate, aveva giurisdizione sulle richieste per la restituzione della dote in caso di adulterio⁴⁵. Oltre la porta della scala delle Erbe e sotto il segno dei

³⁹ FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, p. 18. Si veda anche la descrizione generale dell'ordinamento padovano contenuto negli Statuti, libro I, rubrica II *De forma electionis potestatis Padue et ipsius sallario et iuramento suorum iudicum et militum et de eorum officio et regimine*, statuto I del 1320, capo unico, commi V e IX.

⁴⁰ FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, p. 19

⁴¹ *Ibid.*, p.16-17 e 104-110; RIGOBELLO - AUTIZI, *Palazzo della Ragione*, pp. 223-235.

⁴² *Ibid.*, p. 73.

⁴³ I Libro dei Re, 3, 16-28.

⁴⁴ FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, p. 88 e pp. 97-98.

⁴⁵ Nel libro III, rubrica IV *De adulterio, raptu et violentiis*, lo statuto II del 1347,

Gemelli si trovava il tribunale della Volpe, che batte il territorio naso a terra e lo conosce a menadito: infatti vi si depositavano i verbali relativi alle procedure per i trasferimenti immobiliari e le denunce di reato, che erano poi inoltrate all'ufficio del Maleficio.

Veniva quindi il tribunale del Lupo, presso il quale si tenevano il registro dei forbanniti e quello di quanti non avevano assolto la pena pecuniaria conseguente a una condanna. In questo caso la portata simbolica è immediatamente percepibile anche oggi; ma ancor più per l'immaginario medievale, nessun essere vivente è più bandito del lupo, più estraneo alla vita civile, più pericoloso per le regolate interazioni che si svolgono in città e che possono in ogni momento collassare nel disordine se l'avidità e la ferocia prendono il posto del diritto⁴⁶.

In corrispondenza del segno solstiziale del Cancro⁴⁷ era collocato il

capo unico, commi I-III, stabilisce infatti che: «Si vero uxor alicuius cum aliquo sponte adulterium commiserit, adulter condempnetur in libris quingentis et ipsa adultera tonsurata in totum cum pannis incisus ter circa palatium fustigetur vel aliter puniatur arbitrio potestatis. Dos quoque eius in totum applicetur marito vel minus puniatur arbitrio viri. Et quod mulier non possit opponere marito exceptionem adulterii commissi per maritum post condempnationem mulieris».

⁴⁶ Ovviamente, come più tardi nella filosofia contrattualistica di Thomas Hobbes, qui si parla del lupo come ipostasi, del lupo delle favole, e non del biologico *Canis lupus*, specie saldamente sociale e titolare di un importante ruolo regolatore entro l'ecosistema di cui è parte. Ma tornando al lupo come icona medievale, scriveva B. GEREMEK, *Le marginal*, in *L'homme médiéval*, a cura di J. Le Goff, Paris 1989, pp. 381-412, a p. 385: «La loi salique (55.2) dit bien: il faut que le banni *wargus sit*. Il doit être traité comme un loup et tenu à l'écart des collectivités humaines: l'abattre ne serait pas un crime mais un acte de légitime défense. [...] Il devient vraiment un loup, un homme-loup: il existe des analogies entre l'image du loup-garou légendaire et celle de l'homme asocial qui a été chassé de sa communauté pour en avoir violé les lois et les coutumes.» Si pensi alla portata rivoluzionaria dell'ammansimento da parte di san Francesco del lupo di Gubbio, che dopo aver stretto pace con gli abitanti della città rimase ad abitarvi pacificamente fino alla morte. L'episodio è narrato nei *Fioretti di san Francesco*, cap. XXI, che cito dall'edizione online alla pagina http://www.classicitaliani.it/francesco/fioretti_Cesari.htm (consultata il 27 giugno 2015). Si noti che non per questo il lupo quale categoria mentale modifica il suo statuto: nel caso francescano, l'eccezione è percepita dagli Eugubini come dovuta esclusivamente all'intervento miracoloso e non ripetibile del santo. Del lupo e del suo portato simbolico trattano anche G. ORTALLI, *Realtà ambientali e cultura del lupo tra alto e basso medioevo*, «La Cultura», 2 (1983), pp. 268-291 nonché numerosi degli studi raccolti in *Animal names*. Atti del convegno internazionale, Venezia 2-4 ottobre 2003, a cura di A. Minelli - G. Ortalli - G. Sanga, Venezia 2005, in specie G. SANGA, *The wolf and the fox: which is the 'real' name of the animals? With a theory on totemism*, pp. 307-318.

⁴⁷ Secondo la rappresentazione medievale, si tratta non tanto di un granchio quanto di un gambero grigio o bruno scuro. Non è chiaro se si tratti di un gambero di fiume (*Austro-potamobius pallipes*) o di mare: non tanto l'evanescente e piccola *schia*, dal greco σκιά, ombra o fantasma (*Crangon crangon*), quanto più probabilmente il robusto astice (*Homarus*

tribunale del Cammello,⁴⁸ con giurisdizione sia volontaria, sia conten- ziosa sull'accertamento delle quote dell'asse ereditario da attribuire ai destinatari, sulla certificazione delle accettazioni di eredità con benefi- cio di inventario e sui procedimenti di adozione. Questo era seguito dal tribunale del Drago a due teste⁴⁹.

La parete settentrionale, racchiusa tra i segni del Leone e della Ver- gine, vedeva per primo il tribunale del Drago unicefalo: sotto il segno equinoziale della Bilancia seguivano i tribunali del Bue e del Cervo. In corrispondenza dello Scorpione, dopo la porta della scala del Vino, veni- vano la banca della Dolce, o Pantera⁵⁰, e del Grifone. Sotto il Sagittario in figura di centauro seguiva il tribunale del Cavallo, cui erano demandate le questioni relative alla costituzione e restituzione delle doti e alle loro garanzie, escluse come si è visto le controversie connesse al reato di adul- terio. Ai due lati della scala degli Uccelli stanno le rappresentazioni del Diritto e della Giustizia di Giusto de' Menabuoi. Infine, sotto il segno del Capricorno, la banca dell'Unicorno, con giurisdizione su reati minori e danni extracontrattuali⁵¹, conclude la serie dei tondi dei tribunali.

Diritto sostanziale e procedura nelle norme statutarie: gli ambiti civile e amministrativo

Se l'ordinamento giudiziario, nella sua fluida struttura istituzionale e nella sua marcata veste simbolica, è delineato nel libro I degli statuti, è nel successivo libro II che si trovano le norme applicate dai giudici per

gammarus). La distinzione ha rilievo in quanto si collega alla controversa individuazione del segno dei Pesci come attinente, viceversa, alle acque marine o fluviali.

⁴⁸ Si tratta in realtà di un dromedario arabo (*Camelus dromedarius*), non di un cammel- lo bactriano (*Camelus bactrianus*); ma in ogni caso rimane il suo valore iconografico quale mezzo di trasporto in carovana delle ricchezze dell'Oriente.

⁴⁹ La presenza tra le immagini anche di animali esotici come dromedari e pantere, o fantastici come draghi e grifoni, permette di desumere che essi dovevano essere presenti nel patrimonio iconologico anche dei meno acculturati con immediatezza pari ad animali comuni come il bue, il porco o il caprone. È probabile che ciò avvenisse attraverso una trasmissione orale, in parallelo a quella scritta, della tradizione di bestiari enciclopedici moraleggianti quali il Fisiologo e i suoi derivati medievali, ampiamente utilizzati con valo- re simbolico nella predicazione. Mi limito a rimandare a L. MIRANDOLA, *Chimere divine: storia del Fisiologo tra mondo latino e slavo*, Bologna 2001.

⁵⁰ Così detta per la tradizione, rimontante a Eliano e ripresa dal Fisiologo in chiave cristologica, secondo cui «εὐωδίας τινὸς θαυμαστῆς τὴν πάρδαλιν μετειληχέναι φασίν» («Dicono che alla pantera sia toccato in sorte un profumo meraviglioso», AELIANUS, *De natura animalium*, 5, 40).

⁵¹ Così si apprende indirettamente dalla norma di cui al libro V degli statuti, rubrica II intitolata appunto *De salariis dandis notariis Unicornii de quibus contenti esse debeant*.

la soluzione dei casi di ambito civile e amministrativo, come pure per l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Il prologo del libro II e la rubrica I *De iurisdictione communis Padue* sono dedicati all'accentramento della giurisdizione, il cui esercizio non si limita alla città ma viene estesa anche al contado e ai centri minori: ed è difficile non vedervi l'intento di ricondurre a modalità uniformi e direttamente controllabili il funzionamento della giustizia in aree che proprio allora si cercava di de-feudalizzare⁵². L'efficacia della politica giurisdizionale così perseguita è però attenuata dal criterio personale, anziché puramente territoriale, adottato nell'applicazione delle norme statutarie alle parti nei giudizi, secondo i primi due statuti della rubrica VI del libro IV⁵³.

Buona parte del lungo libro II è dedicato alla legificazione della prassi giudiziaria, attraverso il cui filtro sono stabilite anche le norme di carattere sostanziale. La rubrica II *De ratione reddenda* enuncia fasi e dettagli del procedimento giudiziario in generale, e di quello civile in particolare. Non mancano prescrizioni volte a limitare il protrarsi delle liti per la malizia delle parti: a quanto pare queste non esitavano ad avvalersi della evanescente definizione delle attribuzioni spettanti ai singoli tribunali per spostare dall'uno all'altro la controversia a seconda del suo andamento, e forse anche a seconda della convenienza di farla

⁵² Si veda ad esempio quanto stabilisce il libro I, *Prologus*, statuto II del 1269, capo unico, comma I: «Statuimus quod potestas Padue, qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat suo posse sollicitare et custodiam habere quod ius non reddatur in aliquo castro, terra vel villa Paduani districtus neque in civilibus neque in criminalibus questionibus, nisi super palacio communis Padue coram potestate Padue vel suis iudicibus et officialibus communis Padue. Et qui contrafecerit, si fuerit dominus terre libras mille communi Padue pro banno componat, et ille vel illi, qui pro eo vel eis fecerint iura seu rationes reddiderit, libras quingentas communi Padue pro banno componat, quas quingentas libras si solvere non poterit, dominus dicte terre solvere teneatur». Il seguente statuto IV del 1314, capo unico, comma unico, sembra rivendicare addirittura una *iurisdictio* di grado imperiale: «Statuimus et ordinamus quod civitas Padue habeat omnia privilegia et beneficia in quocumque casu que res publica Romanorum et fiscus habet, et quod in dubiis super fiat interpretatio in favorem communis Padue. Et sit precisum».

⁵³ Libro IV, rubrica VI *De statutis et constitutionibus*, statuto I del 1280, capo unico, recita: «Aliquod statutum non prosit in criminalibus causis, nisi illis qui in criminalibus causis subiciuntur statutis civitatis Padue. In civilibus autem nemo gaudeat comodo statutorum communis Padue, nisi sit in dacia communis Padue et faciat et attendat onera et facciones communis». Il criterio personale su base per così dire fiscale venne successivamente modificato dalla specifica del requisito della residenza, sancito dallo statuto II del 1347. Sul criterio di applicazione del sistema normativo padovano in concorrenza con quelli di altre istituzioni tornerò più avanti.

definire da un giudice specifico e non sempre del tutto imparziale⁵⁴.

Il procedimento era pubblico e prevalentemente orale, ancorchè verbalizzato dai notai per memoria dell'ufficio. Almeno per le cause *de minori*, il rigore della disciplina probatoria era subordinato alla rapidità nella conclusione delle liti: soprattutto quelle aventi natura mercantile, privilegiate in ragione dello stato personale delle parti⁵⁵. Il libro II provvede dettagliatamente in tema di confessione (senza omettere di considerarne gli aspetti psicologici)⁵⁶, di giuramento⁵⁷, di legittimazione passiva dei fideiussori⁵⁸, di valore delle prove documentali⁵⁹,

⁵⁴ Libro II, rubrica II *De ratione reddenda*, statuto V del 1236, capo unico, comma II: «Si aliquis deposuerit querimoniam de aliquo coram iudice ad quem spectat cognitio illius questionis vel querimonie, «coram» illo tantum debeat stare et litigare tam de illa questione et causa sive lite quam de omnibus causis, questionibus sive litibus sibi competentibus, dummodo fuerit iudex competens ad cognoscendum de dicta causa, nisi iudex habitus fuerit suspectus».

⁵⁵ Al libro II, rubrica IIbis *De questionibus mercatorum super mercanciis*, statuto I del 1352, capi I-II, lo statuto demanda tali cause alla cognizione del vicario del podestà, che le risolve con procedura assai sommaria: «[Nos Franciscus de Carraria civitatis Padue et districtus capitaneus et dominus generalis], considerans homines se mercacionibus ingredientes esse tam locorum quam temporum varietate, emergentibus diversimode casibus occupatos et sic eorum negotia omni litis perplexitate reiecta expeditionis celeritate plurimum indigere [...] volumus [...] integraliter observari [...] quod de omnibus litibus [...] que vertentur inter mercatores et laboratores et familiares dictorum mercatorum inter se vel cum alio seu aliis ratione mercantie, vicarius domini potestatis, qui ad presens est et pro tempore erit seu alius officialis per ipsum dominum deputatus possit, debeat eique liceat et teneatur dictas questiones, controversias terminare sine strepitu et figura iudicii et sine libello et litis contestatione et omni iuris ordine pretermisso, sed sola veritate inspecta dictas questiones decidas prout sue discrecioni videbitur convenire».

⁵⁶ Affinchè l'avvocato non potesse suggerire al cliente interrogato le risposte più opportune, la rubrica III *De interrogacionibus in iudicio faciendis*, statuto I del 1236, capo unico, comma II, stabilisce che: «respondet ille cui facte sunt absque suo avvocato et distet ab eo ad minus per duos homines vel spacium capax duorum hominum».

⁵⁷ Il giuramento poteva essere prestato anche da un procuratore se la parte si trovava fuori dal territorio padovano. *Ibid.*, statuto VI del 1339, capo unico, comma I: «Si constitutus sit procurator ad respondendum [...] si dominus fuerit absens a civitate Padue et districtu, credendo de dicta absentia sacramento procuratoris, quod tunc non audiatur altera pars petens principalem personam debere venire ad respondendum».

⁵⁸ *Ibid.*, rubrica IV *De principalibus debitoribus et fideiussoribus conveniendis*.

⁵⁹ *Ibid.*, rubrica V *De cartis inefficacibus*. Vi rientra anche la disciplina della prescrizione (decennale) del credito e delle alternative a disposizione del creditore per ottenere ugualmente il saldo del credito non garantito (*ibid.*, statuto I del 1329).

di ricasazione di giudici e notai⁶⁰ e di *consilium sapientis iudiciale*⁶¹.

La rubrica VIII del libro II tratta *De causis appellationum, nullitatis et restitutionis in integrum*. Queste avevano luogo a iniziativa di parte e in contraddittorio presso il podestà o uno dei suoi vicari, ed erano introdotte da un libello scritto⁶².

La pena del bando, i cui casi e modalità di applicazione sono oggetto della rubrica IX *De forbannitis et cessione bonorum*, colpiva i debitori insolventi, tanto se fossero stati condannati in una causa civile quanto se avessero omesso di versare la pena pecuniaria e/o la composizione dovuta alla vittima a seguito di condanna criminale, o anche soltanto in caso di evasione degli oneri fiscali dovuti dai cittadini⁶³. Il bando privava chi ne era colpito della capacità processuale attiva fino al momento in cui non potesse essere cancellato dal registro dei forbanniti per aver assolto alle

⁶⁰ *Ibid.*, rubrica VI *De iudicibus et notariis habendis suspectis*, statuto I del 1316, capo unico, comma I: «Statuimus quod non possit allegari suspicio vel iudex haberi suspectus, nisi semel tantum in causa pro qualibet parte, salvo quod tam actor quam reus successorem iudicis in officio possit habere suspectum semel tantum». Evidentemente il ricorso all'istituto della *legitima suspicio* doveva costituire un altro comune espediente dilatorio.

⁶¹ *Ibid.*, rubrica VII *De consiliariis assumendis super interlocutoriis et diffinitivis sententiis et eorum salariis*, statuto I, capo unico, commi I e II: «Non assumantur sapientes, nisi de voluntate utriusque partis. Sed iudex medius, etiam si esset iudex potestatis, omnes interlocutorias per se absque consilio sapientum eas diffiniat, salvo quod si iudex ipse dubitaret et dixerit per sacramentum, in principio sui officii prestitutum, se dubitare quod facere teneatur in actis scribere, scilicet quando dicit se dubitare et volet habere sapientes super interlocutoria, possit iuxta se convocare unum vel duos iudices sapientes non suspectos, qui sint in palatio et de collegio iudicum expensis utriusque partis». Si faceva salva dunque la buona coscienza del giudice (o il suo desiderio di evitare contestazioni dopo la scadenza dalla carica) ammettendo che potesse ottenere il *consilium* di uno o due giuristi: era uno dei vantaggi di una città universitaria. Alla rubrica IX *De forbannitis et cessione bonorum*, statuto VI del 1347, sono stabiliti i termini di legge entro i quali il giurista doveva rendere il *consilium* e le pene pecuniarie e interdittive da applicare in caso di violazione.

⁶² *Ibid.*, rubrica VIII *De causis appellationum, nullitatis et restitutionis in integrum*, statuto I del 1316, capo unico, comma I: «Statuimus quod si appellatum fuerit a sententia diffinitiva vel interlocutoria vel alio gravamine, pro quibus appellari possit secundum iura civilia vel statuta civitatis Padue, tunc appellator coram potestate vel uno ex suis iudicibus, exceptis iudicibus maleficiorum, causam appellationis prosequatur hac forma, videlicet quod appellator, postquam appellaverit, infra quindecim dies adeat iudicem qui cogniturus est de appellatione citata adversa parte et porrigat libellum appellationis». I commi VI e VII aggiungono rispettivamente: «Et victor in causa principali, si succubuerit in appellatione, possit appellare ad potestatem vel ad quemcumque iudicem potestatis, preterquam ad iudicem maleficiorum, ut predictum est [...]. Et per aliquam partium non possit appellari, nisi semel a sententia vel gravamine».

⁶³ *Ibid.*, rubrica IX *De forbannitis et cessione bonorum*, statuto II del 1339, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli cives civitatis Padue [...] qui [...] non sustinuerunt [...] onera et facciones, habeantur pro forbannitis et eis agentibus ius non reddatur in causis civilibus».

sue obbligazioni⁶⁴. Esisteva tuttavia una differenza tra gli evasori fiscali e i condannati per altri debiti: mentre i primi perdevano soltanto il diritto di ottenere giustizia in materia civile, i secondi perdevano anche la tutela giudiziale penale, salvo che fossero stati vittime di successivi delitti di sangue. Contrariamente a quanto avveniva nel caso del bandito per crimini, era infatti proibito uccidere o procurare lesioni al forbannito per debiti, se non altro perchè ciò impediva il pagamento del debito e il ritorno come cittadino economicamente attivo entro il territorio padovano⁶⁵. La cancellazione dal registro dei forbanniti per debiti civili era possibile anche a seguito di concordato con i creditori⁶⁶. La stessa rubrica disciplinava inoltre l'applicazione della pena del carcere⁶⁷.

La rubrica X *De feriis, nundinis et festivitibus celebrandis* stabilisce i giorni di festa, la XI *De fide instrumentorum exemplatorum* il valore degli atti notarili⁶⁸, la XII *De cartis debitorum reddendis* disciplina la restituzione delle prove del credito al debitore solvente, la XIII *De syndico et actore* tratta

⁶⁴ *Ibid.*, statuto I del 1339, capi I e II: «Si quis in libro forbannitorum pro debitis generalibus scriptus fuerit pro forbannito [...] dummodo non vulneretur nec interficiatur nullum ius consequi debeat vel habere [...], licet aliquando desierit esse forbannitus. [Et si quod dampnum ei] datum fuerit vel acciderit quoquomodo in bonis suis nullum ius nec restitutionem ab aliqua persona vel communitate consequi debeat vel habere nec super predictis aqualiter possit procedi quamdiu stabit forbannitus postquam autem exiverit de libro possit consequi ius suum et bona sua».

⁶⁵ *Ibid.*, statuto VII del 1216, capo unico, comma I: «Aliquis forbannitus pro aliquo debito non occidatur nec vulneretur. Et si quis contrafecerit occidendo vel vulnerando, puniatur et penam paciatur, ac si non esset forbannitus». I commi seguenti dettagliano ulteriori limitazioni alla tutela del forbannito nel caso in cui fosse condannato per alcuni gravi reati. Il successivo statuto VIII del 1226 fornisce l'interpretazione autentica di ciò che dovesse intendersi per «debitum maleficii»: si va dall'omicidio premeditato giù fino al taglio di viti o alberi da frutto.

⁶⁶ *Ibid.*, statuto XX del 1291, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli forbanniti pro debitis generalibus possint eximi et cancellari in libris forbannitorum communis Padue, dummodo sint concordantes cum suis creditoribus».

⁶⁷ Si noti un embrione di politica carceraria meditata, che prende in considerazione la recidiva e la diversa qualità dei condannati. Un paio di esempi: *ibid.*, lo statuto III del 1335, capo unico, comma I, enuncia: «Statuimus et ordinamus quod si quis bis fuerit relaxatus de carceribus communis Padue amore Dei occasione alicuius condempnationis in eum propter aliquod maleficium seu delictum per eum commissum facte, eo iterum vigore tercie condempnationis in carceribus recluso, etiam habendo pacem, non possit de carceribus relaxari amore vel occasione alicuius festivitatis, nisi integraliter ipsam condempnationem massario communis Padue solverit». Lo statuto XXI del 1236, capo unico, comma unico, stabilisce che: «Forbanniti pro debitis, qui detenti fuerint, in eodem carcere non ponantur cum illis qui pro maleficiis et furtis detinentur. Et mulieres forbannite, si detente fuerint, non ponantur in eodem carcere cum viris».

⁶⁸ *Exemplatum* è il documento che può essere collazionato con un originale redatto da un notaio e conservato in un archivio.

della legittimazione processuale del rappresentante costituito da parte di una *universitas* (da intendersi: *personarum*). Questi poteva essere uno dei componenti della stessa *universitas* oppure un terzo, purchè non forestiero⁶⁹.

Le rubriche XIV-XVII trattano di giurisdizione volontaria e di vari argomenti di diritto civile, tra cui ad esempio il requisito della previa pubblicazione per gli atti notarili su cui si basi la rivendica da parte di un terzo di beni dell'asse ereditario⁷⁰, la prescrizione acquisitiva immobiliare ventennale (non invocabile tuttavia contro i diritti del Comune)⁷¹, il testamento e i trasferimenti immobiliari per causa di morte o donazione⁷², i privilegi successori degli uomini e dei discendenti in linea maschile rispetto alle donne e ai discendenti in linea femminile, il diritto delle donne alla dote⁷³, l'amministrazione di quest'ultima da parte del marito⁷⁴ e la sua restituzio-

⁶⁹ Libro II, rubrica XIII *De syndico et actore*, statuto I del 1236, capo unico, comma I: «Quelibet universitas possit constituere syndicum et actorem de corpore suo sive universitate et de extraneis, dummodo nullus forensis, qui non sit civis Padue natione ipse vel pater eius».

⁷⁰ *Ibid.*, rubrica XIV *De mittendis in possessionem hereditatis defunctorum et aliorum bonorum et prescrizione possessionis*, statuto I del 1236, capo unico, comma III: «Illud instrumentum non credatur verum esse et vires non habeat, nisi fuerit ostensum et probatum quod, vivente eo de cuius hereditate agitur et sciente, illud instrumentum coram potestate Padue fuerit ostensum et publice exhibitum».

⁷¹ *Ibid.*, statuto II del 1274, capi I e II: «Quicumque possedit seu de cetero possidebit possessiones aliquas positas in Padua et Paduano districtu per viginti annos pacifice et quiete per se vel per suos auctores iustam habeat prescripcionem et defensionem et intelligatur verus dominus, etiam titulo non ostenso, et abinde in antea ipse vel eius heredes seu aliqui ab eo causam habentes non possint de ipsis possessionibus inquietari seu molestari per aliquos ratione ipsius possessionis. Et hoc locum non habeat contra commune Padue».

⁷² Ad esempio il divieto di acquisto immobiliare testamentario da parte di persone fisiche o di *universitates personarum* non soggette alla giurisdizione padovana, *ibid.*, rubrica XV *De donacionibus, cessionibus et testamentis*, statuto III del 1286, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod nulla persona, faciens et sustinens factiones communis Padue et que sit de natione vel origine civitatis Padue, possit vel debeat alicui persone, collegio vel universitati non subiectis iurisdictioni communis Padue relinquere per testamentum, codicillum aut aliquam ultimam voluntatem seu aliquo modo vel ingenio aliqua sua bona immobilia vel fruges eorum bonorum immobilium».

⁷³ *Ibid.*, rubrica XVI *De successionibus mulierum, earum dotibus, filiociis et funeribus mortuorum*, statuto I del 1329. Lo statuto disciplina in un capo e undici commi il più della disciplina delle successioni testamentarie e dei diritti successori di parenti e figliocci, senza omettere di prescrivere al comma X l'invio di «spiones sapientes per contratas Padue et villas, qui teneantur et debeant contrafacientes accusare vel denunciare».

⁷⁴ *Ibid.*, statuto XV del 1380, capo unico, comma I: «Mulierum fragilitatibus earumque indemnitatibus subvenire volentes, statuimus et ordinamus quod nulla mulier, etiam consentiente marito, nec ipse maritum, etiam consentiente uxore, possit vendere, alienare seu pignori obligare constante matrimonio aliqua bona immobilia data in doctem».

ne allo scioglimento del matrimonio⁷⁵. Queste sono le rubriche nelle quali lo stile normativo della disciplina civilistica è più vicino a quello di impostazione sostanziale, tipico della tradizione romanistica, in cui la norma detta il modo in cui debbano compiersi gli atti giuridicamente rilevanti, a prescindere da eventuali controversie che possano sorgere in futuro e dalle modalità della soluzione di queste ultime.

Seguono alla rubrica XVIII norme di polizia urbana e rurale⁷⁶, mentre la brevissima rubrica XIX si occupa in soli tre laconici e antichi statuti del 1236 dell'istituto del feudo⁷⁷. Una politica antif feudale si riscontra peraltro anche nella successiva rubrica XX *De contractibus clericorum, de clericis et eorum negociis et pactis initis inter commune Padue et clerum Paduanum*, in cui lo statuto II del 1287 promette alle comunità religiose del territorio tutela contro *qualibet iurisdictione, dominio et specie domini seu iurisdictionis et potentia*. Si può vedere come il Comune bassomedievale premesse sulle istituzioni preesistenti in ambito rurale per sostituire la propria giurisdizione alla loro, anche se da quegli stessi *militēs*, fattori e piccoli feudatari inurbati, dipendenti formalmente dal vescovo, il Comune aveva preso l'avvio⁷⁸.

Ma non tutto procedette sempre in piena concordia tra le istituzioni cittadine e quelle ecclesiastiche. Lo statuto V della rubrica riporta il testo del cosiddetto concordato Ragusino, dal nome dell'inviato dal papa Nicolò IV grazie al quale si concluse l'accordo. La vertenza, iniziata nel 1265 con il rifiuto da parte del clero padovano di versare imposte straordinarie per la

⁷⁵ *Ibid.*, lo statuto XI del 1339, capo unico, comma I, stabilisce nel dieci per cento il tasso d'interesse sul capitale dotale. La rubrica contiene anche agli statuti I e III del 1287 e XIV del 1398 norme suntuarie sul lutto e i funerali.

⁷⁶ Ad esempio si veda *ibid.*, rubrica XVIII *De consortibus*, statuto I del 1236, capo unico, comma III, a proposito dell'obbligo di condivisione tra confinanti (consorti *ex lege*) delle spese per la recinzione di fondi urbani o rustici, in mancanza di che l'inadempiente deve alla controparte una somma prefissata a titolo di risarcimento: «Et si volens claudere denunciaverit consorti suo per preconem quod debeat claudere partem suam et non clauserit infra quindecim dies postquam denunciaverit vel denunciari fecerit, ille qui non clauserit soldos viginti communi componat».

⁷⁷ Un posto chiave è da attribuire allo statuto che limita l'efficacia delle prove presentabili dal signore per dimostrare la qualità feudale di un fondo. *Ibid.*, rubrica XIX *De feudis*, statuto II del 1236, capo unico, comma unico: «Aliquis dominus probare non possit refutationem in se vel in alio factam esse de feudo a vasallo, nisi per instrumentum publicum confectum per duos notarios bone opinionis et legales, qui sint de civitate Padue». Il Comune dunque pone se stesso quale unico titolare non tanto della potestà di costituire o validare titoli feudali, quanto piuttosto di censirne la sussistenza.

⁷⁸ *Ibid.*, rubrica XX *De contractibus clericorum, de clericis et eorum negociis et pactis initis inter commune Padue et clerum Paduanum*, statuto II, capo unico, comma III. Sul substrato altomedievale da cui sorse il Comune di Padova rimando a BORTOLAMI, *L'alto medioevo (secoli VI-XI)*, in *Storia di Padova*, pp. 88-104.

realizzazione e il riattamento di infrastrutture stradali in città e nel contado, si era presto spostata sul pericoloso terreno delle giurisdizioni e si era giunti al punto che nel 1282 il Comune limitò la pena per l'uccisione di un chierico a un solo grosso. Ne seguirono la dichiarazione di nullità degli statuti in questione con bolla papale, la scomunica ove non venissero cancellati dai registri statuari e una lunga negoziazione, cui sembra partecipassero per il Comune i dottori dell'università Guido da Suzzara e Jacopo dell'Arena⁷⁹.

La bolla di Nicolò IV con cui si concluse il concordato fu una soluzione di compromesso, tutt'altro che sfavorevole al Comune. Per quanto il testo della bolla sia inserito nel testo statutario stesso al posto degli statuti dichiarati nulli, il pur ampio ambito della giurisdizione vescovile è dettagliatamente delimitato quanto alla natura del caso e alla qualità delle persone, in modo da escludere per quanto possibile ulteriori conflitti positivi di attribuzioni; inoltre viene fatta salva, in termini assai più generali e meno limitanti, la giurisdizione non solo del podestà, ma anche degli altri magistrati del Comune. Infine il clero viene espressamente assoggettato, al pari dei laici che vi fossero tenuti, al pagamento dell'imposta per il finanziamento dei lavori pubblici, realizzati a cura della magistratura degli Ingrossatori regolata dall'eponima rubrica XXI *De officio Ingrossatorum*.⁸⁰ Gli Ingrossa-

⁷⁹ G. GENNARI, *Annali della città di Padova*. 3. *Dall'anno 1256 fino all'anno 1318*, Bassano 1804, pp. 36-39.

⁸⁰ Libro II, rubrica XX *De contractibus clericorum, de clericis et eorum negociis et pactis iunitis inter commune Padue et clerum Paduanum*, statuto V del 1290; alcuni esempi possono meglio descrivere i risultati dell'accordo. Dopo il lungo prologo, il capo I dispone che: «nullus qui non sit verus clericus defendatur per dominum episcopum Paduanum»; il capo III ammette nelle cause civili miste la legittima suspicione (si può ritenere: da parte del laico attore o convenuto) contro il vescovo o il suo vicario: «Item in causis civilibus in quibus laycus agit contra clericum seu clericus agere potest contra laycum coram iudice ecclesiastico, si aliqua pars ex causa legitima habuerit suspectum dominum episcopum vel eius vicarium, quod dominus episcopus causam huiusmodi committat archipresbitero vel uni canonico Padue non suspecto». Recisamente afferma il capo V che: «Dominus episcopus non impediatur dominum potestatem vel officialem aliquem communis Padue cognoscentem de questionibus ad ipsos pertinentibus de iure». E il capo XI, netta vittoria del Comune, stabilisce che le cause miste, sottoposte vuoi ai giudici secolari, vuoi a quello ecclesiastico, vengano decise secondo il diritto cittadino indipendentemente dallo stato laico o clericale delle parti: «Item si clericus in aliqua causa habebit questionem cum layco coram domino potestate Padue vel aliquo officiali communis Padue, quod potestas vel iudex, [...] servet clerico idem ius quod servaret layco contra laycum quantum est in ordinatione cause, processu et tempore cognoscendi et diffiniendi et exequendi ad requisitionem clericorum. Et e converso idem ius servetur et fiat per dominum episcopum et eius vicarium layco contra clericum vel ecclesiasticam personam vel regularem personam in foro suo sicut est in foro civili». Rimane al vescovo la giurisdizione esclusiva sui chierici per reati di sangue (capo XV), mentre spetta al podestà la punizione dei reati di ingiurie con-

tori esercitavano anche la giurisdizione sommaria sulle violazioni di norme statutarie attinenti al loro ufficio o da essi stessi emanate nell'attuazione delle proprie mansioni⁸¹.

Le rubriche XXII *De possessionibus habitis in villis magnatum* e XXIII *De possessionibus que alicuius timore non coluntur* affrontano con modalità ben diverse i delicati problemi legati all'esercizio sulle campagne di poteri pararegali o anche dichiaratamente extralegali da parte di «domini e potentiores»: in questo caso si preferisce predisporre mezzi extragiudiziali di composizione, il che fa presumere che l'attuazione di eventuali sentenze favorevoli a chi a vario titolo esercitava l'effettiva coltivazione dei fondi o l'allevamento o l'artigianato familiare su di essi non raggiungesse che di rado la desiderabile efficacia⁸².

A queste due rubriche di impronta (se pur cautamente) antif feudale fa seguito la disciplina sostanziale dei contratti agrari e di lavoro. Questi

tro i chierici, con le stesse modalità e pene che contro i laici (capo XVI). In questi e negli altri capi sono inoltre stabilite alcune norme sostanziali sulle obbligazioni contrattuali dei chierici e altre di natura processuale aventi ad oggetto lo svolgimento dei processi presso il giudice ecclesiastico, mentre altrettanto non avviene in relazione ai processi presso i giudici cittadini. Quanto poi alla questione fiscale che aveva dato origine alla controversia, il capo VIII ribadisce che: «Quando consortes villarum conferunt ad refecionem agerum et viarum publicarum pro campo et in racione campi terrarum quas habent in villis, eodem modo ecclesiastice persone pro campo et in racione campi, ad quarum utilitate spectant, conferant ad utilitatem et refecionem agerum et publicarum viarum», per quanto «si compulsio facienda sit, fiat per dominum episcopum». La disciplina concordataria delle contribuzioni per infrastrutture viene ad aggiungersi a disposizioni più antiche, quali *ibid.*, rubrica XXI *De officio ingrossatorum*, statuto III del 1228, capo unico, comma I: «Nulla ecclesia possit auferre per officium ingrossatorum alicui terras nec ab ea auferri possit».

⁸¹ *Ibid.*, statuto IV del 1284, capo unico, comma unico: «Teneantur ingrossatores questiones viarum publicarum vel consortium diffinire et ipsas vias facere aperiri et expediri infra unum mensem, postquam eis denuntiatum fuerit». Nelle loro funzioni giudiziarie, gli Ingrossatori sedevano alla stessa banca del tribunale del Boschetto (G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze 1881, ad vocem, sub 1).

⁸² Ad esempio Libro II, rubrica XXII *De possessionibus habitis in villis magnatum*, statuto I del 1225, capo unico, commi I-III: «Si quis habuerit aliquod podere vel aliquas possessiones vel quasi possessiones vel decimas in territorio alicuius ville, in qua villa aliquis habeat dominium vel forciam aut comitatum vel sit potentior [...] et iverit ad potestatem Padue, qui pro tempore fuerit, et coram ipso iuraverit et per tres testes bone opinionis probaverit quod fama sit in villa [...] quod non possit pacifice uti dicto podere vel possessione vel quasi seu decimis per se et suos vel etiam per suos laboratores [...] timore vel odio vel minis [...] quod potestas teneatur cogere unum bonum hominem de civitate Padue, quem voluerit conquerens eligere, et unum alium, quem potentior vel forciam habens, ut superius dictum est, eligere voluerit et iuramento estimare dictum podere [...]. Et [...] nulla pena, violentia vel bannum sive districta predictis iuratoribus [...] possit vel fieri debeat. Tunc potestas [...] compellat potentiozem infra octo dies dictas possessiones [...] emere et precium solvere infra duos menses sub pena dupli».

sono visibilmente preferiti agli accordi informali di stampo altomedievale, oggetto delle rubriche XXIV *De libellariis et agricolis*, XXVI *De villanis licenciandis* e XXVIII *De saltuariis communis et privatorum*⁸³. La rubrica XXV *De decimis* tratta degli obblighi fiscali in natura a favore del titolare del fondo. Vengono poi ulteriori norme specifiche di polizia rurale nelle rubriche XXVII *De vindemia et uva*, XXIX *De regulis*⁸⁴ e XXX *De dampnis in villis datis*; in quest'ultima si ritrova un ulteriore provvedimento contro le soperchierie dei *magnates*⁸⁵. Infine la rubrica XXXI *De daciis et factis villarum* stabilisce norme sull'organizzazione amministrativa e tributaria delle località del contado⁸⁶ e sull'acquisto

⁸³ Qualche esempio può indicare quali aspetti di tali materie necessitavano di norme legislative dettagliate e di livello statutario. Si vedano le norme sui termini di disdetta *ibid.*, rubrica XXVI *De villanis licenciandis*, statuto I del 1236, capo unico, comma I: «Si dominus mansi voluerit licentiarie rusticum de supra suum mansum, debeat per se vel per suum nuntium licentiarie quodcumque ante festum beati Anthonii confessoris de iunio, quod si non fecerit postea non possit ipsum expellere usque ad unum annum». Lo stesso termine si applica al villano per la comunicazione della disdetta al titolare del fondo (*ibid.*, comma III); seguono norme sulla divisione delle giacenze (commi IV-IX) e gli ultimi obblighi del villano uscente (comma X).

⁸⁴ Che la carestia, per uomini e animali, fosse sempre incombente si desume ad esempio dalla norma di cui *ibid.*, rubrica XXIX *De regulis*, statuto I del 1236, capo III, commi I e II: «Si bestia vel bestie alicuius corroserint vel excoriaverint aliquam arborem, tunc ille cuius fuerint bestie vel bestia soldos quinque domino pro unoquoque pede scorçato componat. Et in omnibus predictis casibus totidem communi componat». Gli alberi privati della scorza da animali affamati possono infatti essere soggetti al gelo, a parassitosi e a infezioni virali, batteriche o fungine anche mortali.

⁸⁵ *Ibid.*, rubrica XXX *De dampnis in villis datis*, statuto IV del 1281, capo unico, comma I: «Statuimus quod, si quis dixerit dampnum sibi datum esse in aliquo podere, quod se habere dicat in Padua vel Paduano districtu seu in territorio ville alicuius magnatis, per ipsum magnatem vel potentiorum in ipsa villa vel in Padua vel quod fecerit sibi dari dampnum vel quod ipse dominus ville seu potentior in villa ei violentiam vel molestiam de ipso podere fecerit vel fieri fecerit, intelligendo potentem et magnatem in arbitrio domini potestatis et sue curie, inspectis condicionibus personarum tam dantis seu dari facientis dampnum, quam recipientis et sustinentis dictum dampnum et qualitate facti, dominus ville seu potentior in villa teneatur ei restituere dampnum et interesse cum duplo». Sottolineo l'inciso «intelligendo potentem et magnatem».

⁸⁶ *Ibid.*, rubrica XXXI *De daciis et factis villarum*, statuto I del 1280, capo unico, comma I: «Quelibet villa, locus vel castrum Paduani districtus seu communi Padue subiecta teneatur et debeat continue habere publicanum et syndicum legitimum constituere pro comuni et hominibus sue ville de parendo potestati et de bannitis pro maleficiis capiendis et ne aliqua victualia seu vetita de districtu Paduano extrahantur de faciendo securitatem per se ipsum de servando omnia statuta communis Padue ad que seu propter que teneatur». Gli ultimi vent'anni del XIII secolo vedono interventi di accorpamento di ville adiacenti, dovuti probabilmente sia all'intento di semplificare la geografia istituzionale del contado, sia a quello di poter contare in ogni villa su un numero sufficiente di contribuenti

della cittadinanza da parte di chi dal contado si trasferisse in città⁸⁷.

La giurisdizione penale

Nel libro III sono raccolte le norme in materia criminale e di polizia urbana. La rubrica I *De accusationibus et denuntiationibus* affronta anzitutto gli aspetti processuali introduttivi del procedimento e stabilisce che il termine di prescrizione dei reati di omicidio, rapina aggravata, assassinio (ovvero omicidio commesso per conto altrui), tradimento⁸⁸ e incendio doloso sia limitato ai fini della loro procedibilità a tre anni dalla commissione, salvo il caso del condannato in contumacia per omicidio o tentato omicidio: costui subirà la pena in qualunque momento, anche oltre il triennio, ove venga catturato entro il territorio padovano⁸⁹.

Per gli altri reati la prescrizione è fissata a un anno dalla commissione, precisando che nel caso del reato di falso in atto pubblico o in una testimonianza resa in giudizio il termine annuale decorre dal giorno in cui l'atto viene esibito o la testimonianza viene resa. Il reato di gioco d'azzardo è perseguibile entro due mesi, a meno che non sia aggravato: in tal caso, è «in arbitrio domini potestatis et sue curie procedere om-

perchè le imposte dovute dalle comunità venissero divise tra tutti in modo efficace e non rimanessero insolute. Un esempio che riguarda Rosara e Merlara si trova *ibid.*, statuto V del 1285, capo unico, comma unico: «Villa Rosarie et villa Merlarie sint una villa et unum commune et in omnibus respondeant potestati et communi Padue et officialibus communis Padue et eorum pareant mandatis et sint unus districtus et una guarda in omnibus angariis, perangariis, datiis et aliis oneribus».

⁸⁷ *Ibid.*, statuto XXIII del 1339, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod, si qui venerint vel deinceps venient ad habitandum in civitate Padue cum consensu ville et secundum formam statutorum communis Padue, debeant continue usque ad tempus decem annorum cum familia et massariciis stare et habitare in civitate Padue».

⁸⁸ Ritengo vada inteso nel senso di omicidio commesso contro chi aveva motivo, per parentela o amicizia, di fidarsi del reo, dato che il tradimento di natura diciamo così giuspubblicistica ha una disciplina separata nello statuto II di cui qui di seguito. Dante assegna questi traditori rispettivamente alla Caina (canto XXXII, vv. 16-51) e alla Tolomea (canto XXXIII, vv. 91-108) mentre i traditori della patria stanno nell'Antenora (canto XXXII, vv. 70-123).

⁸⁹ Libro III, rubrica I *De accusationibus et denuntiationibus*, statuto I del 1339, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod de homicidiis, famosis latronibus, assassinis, proditoribus et incendiariis accusatio vel denuntiatio vel inquisitio fieri possit usque ad triennium a tempore predictorum maleficiorum perpetratorum [...] salvo quod si inculpatus de homicidio vel occasione homicidii, condempnatus fuisset propter contumantiam, quod omni tempore contra contumacem seu contumaciter condempnatum de homicidio vel occasione homicidii possit procedi et debeat». Il comma II prevede che il sospettato contumace, ma catturato prima della condanna, possa essere sottoposto a tortura ove sussistano indizi contro di lui.

nibus modis iuridicis [...] non obstantibus limitacionibus presentis statuti»⁹⁰. Non subiscono prescrizione i reati di prodizione con fatti o con parole contro il signore, la città o le località del territorio padovano⁹¹.

Va osservato che alla *notitia criminis* si fa riferimento nel testo, qui e in seguito, specificatamente e congiuntamente come *accusatio* da parte della vittima (o di quale altro soggetto privato potesse proporla per suo conto), *denuntiatio* da parte di un pubblico ufficiale, o *inquisitio* condotta direttamente dal giudice cui spettava la giurisdizione sul reato⁹²: ciò indica un grado abbastanza elevato di pubblicizzazione nell'esercizio della giurisdizione criminale, che appare volta alla tutela dell'ordine pubblico interno prima e più che a quella degli interessi privati dei cittadini. Lo dimostrano tra l'altro i poteri, di fatto arbitrari, attribuiti al podestà contro gli stranieri dallo statuto III⁹³. Che rimanesse comunque spazio per l'autonomia dispositiva delle vittime risulta dagli effetti dell'abbandono dell'accusa, disciplinati dallo statuto IV, nei procedimenti per reati puniti con pene pecuniarie rispettivamente fino a venticinque e a dieci lire di piccoli: quando infatti la o le parti lese dichiarassero in giudizio di essere «se liberaliter et sponte pacificatos esse cum suo seu suis adversariis», la pena pubblica era rispettivamente ridotta alla metà nel primo caso o addirittura azzerata e il processo archiviato nel secondo⁹⁴.

Lo statuto V del 1335 tratta dei procedimenti contro gli evasori fiscali⁹⁵; il VI del 1339 dell'esenzione dalla denuncia obbligatoria dei re-

⁹⁰ *Ibid.*, commi III e IV.

⁹¹ *bid.*, statuto II del 1339, capo unico, comma unico: «Statuimus et ordinamus quod contra proditores domini sive civitatis Padue seu alicuius castri, forticie seu terre alicuius Paduani districtus [...] et contra eos, qui tractarent de extraendo civitatem Padue de dominio dicti domini [...] vel aliquid dicerent seu tractarent de contentis in statuto quod incipit Si aliqua persona diceret vel arengaret et cetera, positum sub rubrica *De furtis et diversis maleficiis*, possit procedi quandocumque, prescriptione temporis aliqua non obstante».

⁹² La definizione si trova *ibid.*, statuto VII del 1339, capo unico, comma II, riguardo alle «Inquisitiones que fient ex forma statuti vel ex officio». Risulta chiaro peraltro dallo statuto IX, di cui *infra*, che il concetto di inquisizione è applicato nel testo statutario quasi esclusivamente per indicare l'iniziativa d'ufficio del processo e non le sue modalità di svolgimento, che rimangono anche in tal caso in grande prevalenza accusatorie almeno nella fase di decisione.

⁹³ *Ibid.*, statuto III del 1262, capo unico, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod potestas Padue possit et debeat habere bayliam et eam habeat contra forenses, inquirendo et condempnando in eo quod facere habebunt cum aliquo cive Padue natione, statuto aliquo non obstante. Et valeat ex nunc circa maleficia».

⁹⁴ *Ibid.*, statuto IV del 1339, capo unico, rispettivamente commi I e II.

⁹⁵ In caso il reo venisse assolto, lo statuto XI del 1271, capo unico, comma unico, stabilisce che: «Accusati vel denunciati per collectores theoloneorum de theoloneo non soluto vel fraudato si absolvantur, ipsi collectores in duplum expensarum condempnentur ipsis accusatis vel denunciatis».

ati commessi da bambini fino a dodici anni da parte di capi di centena, sindaci di comunità locali e medici, purchè non fossero stati oggetto di accusa di parte e non avessero comportato spargimento di sangue, lesioni permanenti o morte⁹⁶. Lo statuto poi dispone che nulla sia dovuto ai notai per la verbalizzazione delle denunce altrimenti fatte dai pubblici ufficiali dei distretti. Lo statuto VII, emanato anch'esso nel 1339 sotto la podestaria del futuro doge Marino Falier, interviene contro gli inaccettabili favoritismi usuali presso i giudici del Maleficio, applicando alla scelta degli uffici che avrebbero dovuto giudicare i singoli casi il metodo 'veneziano' dell'estrazione a sorte⁹⁷.

Il lunghissimo statuto IX dispone sulla forma della *notitia criminis*, della citazione a comparire, della contumacia, dell'ordine in cui il giudice doveva prendere in considerazione le eccezioni proposte dal reo, della confessione giudiziale, delle prove a discarico, del diritto delle parti di ottenere copia del fascicolo d'ufficio, dei termini per la presentazione di comparse e di quelli entro i quali doveva essere resa la sentenza: insomma detta la gran parte della disciplina del processo criminale.

Se introdotto da querela (*accusatio*) o denuncia (*denuntiatio*), questa doveva contenere i nomi e cognomi, le paternità e le contrade di residenza del reo, dell'accusatore o denunciante, dei testimoni e di due confinanti dell'accusatore o denunciante stesso, a meno che non si trat-

⁹⁶ I minori dovevano tuttavia comparire davanti al giudice criminale competente per provare la loro età, o perchè il giudice stesso potesse valutarla in base al loro aspetto. *Ibid.*, statuto VI del 1339, capo I, comma unico: «Statuimus et ordinamus quod capita centenariorum, syndici villarum et medici non teneantur nec debeant denunciare vel notificare aliqua maleficia facta vel commissa per minorem duodecim annorum, nisi mors vel smancatura sequeretur vel secuta esset ex dictis maleficiis vel nisi fuisset vulnus cum armis et sanguine ac essent a passo iniuriam requisiti, dum tamen dicti minores seu minor coram iudice maleficiorum compareat infra tempore a denunciatione facta per statuta communis Padue alias constitutum et fidem faciat de etate, que fides possit fieri etiam ex aspectu».

⁹⁷ *Ibid.*, statuto VII del 1339, capo unico: «Statuimus et ordinamus quod ad hoc ut multa enormia et illicita, que cottidie ad officia maleficiorum committuntur, cessent iudices maleficiorum [...] teneantur et debeant ad penam librarum centum [...] habere et tenere penes se ad suos bancos duos saculos pro quoque iudice, et in uno ponere et habere in singulis brevibus singula nomina omnium octo notariorum officialium ad suum discum. Et quod omnes denunciationes seu notificationes et accuse [...] et inquisitiones [...] predicti iudices dare debeant suis notariis ad brevia hoc modo, videlicet quod [...] iudex [...] a casu ponat manum in saculo, miscendo brevia, et extrahatur unum de brevibus, et qui extractus fuerit habeat denunciationem illam, inquisitionem vel accusam. [...] et quando omnia brevia extracta fuerint, iterum ponantur in dicto primo saculo et iterum extrahantur, ut supra dictum est, donec ipsorum officium fuerit completum».

tasse di procedimenti contro stranieri o da essi iniziati⁹⁸. Le suddette formalità, come è ovvio, non si applicavano in caso di inquisizione, nella quale spettava al giudice stesso di attivarsi per raccogliere le informazioni rilevanti⁹⁹.

Come che fosse introdotto il procedimento, la sua pendenza non rimaneva segreta: l'accusa, denuncia o verbale del primo atto d'ufficio dovevano essere esibiti a chiunque lo richiedesse e il reo veniva convocato ripetutamente e con svariati mezzi dettagliatamente descritti per rispondere alle accuse¹⁰⁰. Ove fosse documentabile che le citazioni erano avvenute regolarmente, ma il reo rimanesse contumace, questi doveva essere condannato anche se la commissione del reato non fosse provata. Se era provata, si condannava nel doppio, a meno che non si trattasse di reato di omicidio: non si può morire due volte¹⁰¹... La confessione spontanea esimeva dalla quarta parte della pena, mentre la mancata confessione dell'imputato costituito in giudizio e poi condannato comportava una pena aggravata del quarto¹⁰².

Per presentare testimoni o altre prove a discarico, il reo aveva diritto al termine di otto giorni a partire da quando aveva rifiutato di confes-

⁹⁸ *Ibid.*, statuto IX del 1329, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod si accusatio, denuntiatio vel inquisicio instituta vel facta fuerit contra aliquem, super ea procedatur hoc forma, videlicet quod porrecta accusatione vel denunciacione, in qua per accusantem vel denuntiantem debeant nominari testes cum nominibus, prenomibus et contratis habitacionis eorum et numeris testium, et non plures nec pauciores, et cum nominibus et prenomibus duorum proximorum vicinorum coherentium ipsius accusantis vel denuntiantis et nomen proprium et prenomen patris et contrata accusatoris et accusati et denuntiantis et denuntiat, sive in civitate habitet sive in villa, contineri debeant».

⁹⁹ *Ibid.*: «Salvo quod predicta non habeant locum [...] si per modum inquisitionis procederent».

¹⁰⁰ *Ibid.*, comma II: «Cuius inquisitionis, denuntiationis vel accusationis tytulus cui-libet petenti copia debeat exhiberi [...] citari debeat accusatus, denuntiatus vel inquisitus, primo in communi palatio pulsata tubeta et super scalas ipsius palacii alta voce exprimendo nomen iudicis et notarii coram quo debeat comparere et causam, quare et per quem accusatus vel denuntiatus est, quod infra terciam diem comparere debeat ad se excusandum». I seguenti commi III e IV prescrivono le modalità successive e alternative di notifica, mentre il comma V stabilisce: «Et aliter facta non valeat et pro non facta habeatur».

¹⁰¹ *Ibid.*, commi VI e VII: «Et si denuntiatu vel inquisitu infra dictas dilaciones non comparuerit et non fuerit probatum maleficium, condempnetur perinde ac si presens esset et confessus fuisset vel probatum esset maleficium[...]. Et si maleficium fuerit probatum, condempnetur in duplum, excepto homicidio».

¹⁰² *Ibid.*, comma X: «Et si [...] reus confessus fuerit sponte se commisisse maleficium [...] remittatur eidem quarta pars condempnacionis [...] et in quanto confessio spontanea relevat confitentem, in tanto negatio probacionibus subsecutis aggravat negantem».

sare¹⁰³; entrambe le parti dopo la pubblicazione degli atti istruttori¹⁰⁴ avevano diritto a un ulteriore termine fissato dal giudice per presentare le proprie argomentazioni¹⁰⁵. Il giudice, udite le parti, doveva sentenziare inappellabilmente entro il termine di sessanta giorni dall'accusa o denuncia o dalla formazione dell'inquisizione¹⁰⁶.

È interessante notare che la tutela dei diritti delle parti contro il rifiuto illegittimo del giudice a fornire copia degli atti o a concedere un termine per le conclusioni era assicurata dal mezzo di coazione esterno di pene a carico di quest'ultimo per omissione di atti d'ufficio, ma non dal mezzo diretto della sanzione di nullità dell'atto di rifiuto e – se resa in assenza di pubblicazione – della sentenza stessa¹⁰⁷.

I singoli reati e la tutela dell'ordine pubblico interno

Le rubriche II-IX trattano in modo assai circostanziato dei singoli crimini in ordine decrescente di gravità, delineando una tipologia basata più sulla natura dell'atto che sul bene leso. Così la rubrica II *De homicidiis*, allo statuto I del 1236, definisce il reato di omicidio puramente e semplicemente in base al suo risultato, l'*interfectio*, ma la procedibilità veniva a cadere se con gli eredi del defunto (si noti: non necessariamente o solo con i parenti) venisse conclusa una *pace* privata entro un mese dalla morte della vittima¹⁰⁸. Lo statuto V del 1292 prevede che chi si

¹⁰³ *Ibid.*, comma XI: «Si vero negaverit se excusando contenta in accusatione, denunciazione vel inquisitione, sibi per iudicem terminus statuatur octo dierum ad omnes suas defensiones producendas et proponendas, in quo termino nominare debeat etiam testes, quos producere voluerint ad sui defensionem».

¹⁰⁴ *Ibid.*, comma XII: «Hinc inde iudex publicet processum et attestaciones et exemplum ipsius processus faciat partibus copiam exhiberi, si fuerit requisitus, quam copiam si dictus iudex partibus seu parti denegaverit, in penam librarum centum incidat».

¹⁰⁵ *Ibid.*, comma XIV: «Et teneatur iudex maleficiorum, si requisitus fuerit, prestare terminum partibus ad allegandum de iure suo et ipsum terminum in actis scribere seu scribi facere in pena librarum vigintiquinque».

¹⁰⁶ *Ibid.*: «Quibus terminis elapsis, allegacionibus et iuribus partium³⁴ auditis, infra sexaginta dies a die porrecte accusationis, denunciacionis vel formate inquisitionis secundum formam statuti computandos ad absolucionem vel condempnacionem, prout iuris fuerit, procedatur».

¹⁰⁷ Oltre alle pene di cui ai commi XII e XIV, il comma XV minaccia: «Et si predicta non servaverit, dominus potestas vel sui iudices incidant in penam librarum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice».

¹⁰⁸ *Ibid.*, rubrica II *De homicidiis*, statuto I del 1236, capo unico, comma I: «Si aliquis interfecerit aliquem in Padua vel Paduano districtu, ultimo supplicio puniatur et eisdem penis subiaceat quicumque comitti fecerit homicidium aliquod et eadem pena sive supplicio puniatur, nisi cum heredibus defuncti pacem fecerit et habuerit infra unum mensem

fosse avvalso di questo istituto processuale in relazione all'uccisione di persona non soggetta alla giurisdizione temporale padovana, cioè avesse concluso una pace privata nonchè versato al Comune la somma stabilita a titolo di multa, potesse acquistare dal Comune stesso l'esenzione dall'extradizione con un ulteriore versamento di cinquanta denari¹⁰⁹. La norma, che stabilisce unilateralmente la prevalenza della giurisdizione padovana su quella ecclesiastica, oltre che estera, si applicava esclusivamente *ex nunc* ma anche *contra statuta*, mostrando la sua origine nel perdurare di una certa tensione tra la giurisdizione comunale e quella ecclesiastica anche dopo il concordato Ragusino.

Per i reati di lesioni personali e ingiurie di cui alla rubrica III *De insultibus et feritis, vulneribus et verbis iniuriis* sono di massima comminate pene pecuniarie; fanno eccezione la pena arbitraria inflitta ove i fatti fossero stati commessi nel palazzo alla presenza del podestà, nonchè la pena mutilativa del taglio della mano destra se avessero comportato l'uso di armi proibite¹¹⁰. Una simile politica del diritto emerge per i reati di adulterio, ratto e stupro di cui alla rubrica IV *De adulterio, raptu et violentiis* e i reati di falso contemplati distintamente nelle rubriche V *De falsis testibus et instrumentis* e VI *De falsis ponderibus et mensuris*: anche per questi la praticità e il vantaggio economico delle pene pecu-

computandum a tempore mortis, si captus fuerit». La conclusione di una pace privata tuttavia non arrestava il procedimento nè esimeva dalla pena di morte in caso di omicidio premeditato (*ibid.*, statuto III del 1266).

¹⁰⁹ *Ibid.*, statuto V del 1292, capo I, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona que de homicidio commisso in personam non subiectam temporali iurisdictione communis Padue pacem habuerit et evaserit penam mortis et condempnatus in libris trecentis [...] pro banno communi Padue solverit, [...] si libras quinquaginta communi Padue solvere voluerit propter ipsum homicidium, non possit teneri vel mitti ad confines extra Paduam seu districtum. Et valeat ex nunc, statuto aliquo non obstante».

¹¹⁰ *Ibid.*, rubrica III *De insultibus et feritis, vulneribus et verbis iniuriis*, statuto I del 1329, capo V, comma I: «Et si in presentia domini potestatis ad arbitrium ipsius domini potestatis condempnetur» e comma VII: «Quicumque vero evaginaverit aliquod genus armorum prohibitorum contra aliquem sive amenaverit sive non vel vulneraverit aliquem in domibus et curtivo domini vel super plathea domini vel in plateis communis Padue vel inter plateam domini et plateas communis vel in palatio communis seu domibus potestatis vel ancianorum puniatur in amputatione manus dextre vel aliter corporaliter vel pecunialiter in arbitrio domini vel domini potestatis». Il successivo comma VIII disciplina in base alle circostanze del reato le pene per la «scapillatura vel scapuçatura», universalmente ritenute gravi insulti nel medioevo europeo: il risultato in effetti è quello di abbassare visibilmente l'altezza della vittima e di privarla inoltre di un elemento di vestiario che ne sottolinea l'autorità sociale. Si pensi, ad esempio, al saluto togliendosi il cappello, all'inchino giapponese (reciproco, ma più profondo da parte della persona meno autorevole), o viceversa ai pennacchi dei guerrieri, da quello di Ettore che impauriva il piccolo Ascanio (*Iliade*, libro VI, vv. 68-73) a quelli dei carabinieri quando, non a caso, sono in *alta* uniforme.

niarie prevalgono sulla sempre dubbia efficacia intimidatoria di quelle afflittive.

I reati di porto di armi proibite individuati nella rubrica VII *De armis vetitis et cetera* mostrano di essere il risultato di valutazioni di compromesso: se da una parte il repertorio delle armi vietate è descritto con precisione, dall'altra si riconosce che i tempi richiedevano ragionevoli eccezioni¹¹¹.

La rubrica VIII *De furtis et diversis maleficiis et penis diversorum maleficiorum* ha carattere eterogeneamente miscelaneo. Per fare solo qualche esempio, gli statuti I, II e IV toccano infrazioni relative all'economia, e in specie al commercio di legname via mare, mentre lo statuto V del 1319 irroga pene mutilative fino alla pena capitale per chi entrasse o uscisse dalla città scavalcandone le mura e varcando il corso d'acqua che le cingeva¹¹². Seguono norme riguardanti vari reati contro l'ordine pubblico in senso lato, che vanno dalla vendita dello stesso oggetto a due persone diverse con conseguente turbativa dei mercati¹¹³, alla bestemmia e al vandalismo religioso¹¹⁴, al rifiuto di testimoniare in giudizi civili o criminali¹¹⁵, alla omessa prevenzione degli incendi¹¹⁶, ai

¹¹¹ *Ibid.*, rubrica VII *De armis vetitis et cetera*, statuto I del 1281, capo II, comma I: «Arma vetita intelligantur ensis, cultellus ad feriendum, lancea, spata curta lanceata, lançonum, açia, falçonum, schimpum, sublonum, spedum, transferrum, becaencendere, manareta fraudulenta, ronchonus falçonatus, ballota plumbea vel cuiuscumque metalli plumbata, macia ferri vel ferrata seu cuiuscumque metalli, bordonum et omne aliud ferrum quod non reperitur concessum». Si noti che in caso di dubbio l'arma si considera vietata. Proseguono però i commi II e II: «Concessum autem intelligimus cultellum a pane non fraudulentum et utrum cultellus vel aliud ferrum cum puncta vel sine sit fraudulentum sit in determinacione domini potestatis. Item concessum intelligimus instrumenta ferrea, quibus uti consueverunt opifices, ut sartores, calegarii, correçarii, becarii et alii, ut quilibet eis uti possit in arte sua et gracia sue artis tantum et non in fraudem. [...] Et si (potestat) putaverit potestas quod ferantur in fraudem, condempnet ferentes pro armis vetitis». Lo statuto XII dello stesso anno, capo I, comma I, precisa poi che: «Licitum sit cuilibet civi Paduano de nocte eundo et redeundo ad cenam vel a cena cum vicinis suis spatam vel lancetam sive cultellum ferre et rotellam vel bacinellum vel cerveleriam, dummodo habeat doplerium accesum vel ad minus quatuor candelas accensas non occulte et sit homo bone fame et opinionis et non vadat in fraudem».

¹¹² *Ibid.*, rubrica VIII *De furtis et diversis maleficiis et penis diversorum maleficiorum*, statuto V del 1347.

¹¹³ *Ibid.*, statuto VIII del 1339, capo I, comma I.

¹¹⁴ *Ibid.*, statuto XII del 1277 e statuto XIII dello stesso anno.

¹¹⁵ *Ibid.*, statuto XXX del 1282, capo unico, comma I. La pena è pecuniaria: 60 soldi nel civile, 100 soldi nel criminale, 10 lire nei casi di omicidio, «et nichilominus compellatur ad testimonium perhibendum per iudicem».

¹¹⁶ *Ibid.*, statuto III del 1339, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod nullus possit facere ignem in aliqua domo solarata super solarium ipsius domus, nisi illa

guarnimenta, cioè alle manifestazioni o radunate non autorizzate¹¹⁷, e infine all'incitamento alla sovversione¹¹⁸. La punizione edittale del furto e della rapina è severa, ma mitigabile, escluso però il caso di recidiva¹¹⁹. Per la concussione è previsto un procedimento speciale¹²⁰. Non mancano norme a tutela delle acque pubbliche¹²¹ e altre di polizia urbana, in relazione a divieti di transito o trasporto di merci ingombranti¹²².

La rubrica IX *De thabernariis et lusoribus et meretricibus* accorpa la disciplina di tre aspetti della vita sociale cittadina che, per quanto in sè

domus habeat bonam arolam prope bonum murum vel caminum». Le case medievali, costruite in buona parte di legno, erano permanentemente a rischio di incendi, che in area urbana potevano diffondersi molto rapidamente agli edifici vicini; per questo i fuochi interni potevano essere accesi soltanto sotto cappa e in presenza di camino laterizio. Nelle campagne invece, dove a lungo i più poveri continuarono a costruire con legno e paglia senza uso di pietra e mattone, permaneva l'uso di collocare il focolare al centro dell'unico ambiente interno, provvedendo per lo sfogo del fumo un foro nel tetto, protetto da una falda che poteva essere manovrata dal basso tramite un lungo bastone per regolare il tiraggio e limitare l'ingresso della pioggia (P. TIETO, *I casoni veneti*, Padova 1979, pp. 45-46; I. MARANGON, *Architetture venete. Casoni, rustici e barchesse*, Treviso 2014, pp. 6-7 e 16).

¹¹⁷ Libro III, rubrica VIII *ut supra*, statuto VII del 1339, capo II, comma I: «Guarnimentum autem factum in civitate vel burgis Padue esse intelligimus quociuscumque vel quandocumque cetus vel turba hominum factus vel facta fuerit, in quo vel qua fuerint decem homines armati tavolaciis vel scutis, lanceis sive lançonibus, spatibus, cerveleriis et cultellis».

¹¹⁸ *Ibid.*, statuto IX del 1339. Ironicamente, in quell'anno era podestà il futuro doge Marino Falier, a sua volta condannato a morte a Venezia per tentata sovversione e decapitato il 17 aprile 1355. Lo stesso statuto stabilisce inoltre pene per altri reati tra cui l'incendio doloso.

¹¹⁹ *Ibid.*, statuto XI del 1277, capo unico, comma unico: «Fures aut latrones furchis suspendantur, ita quod moriantur, vel aliter puniantur etiam peccuniariter, prout melius videbitur domino potestati secundum condicionem et qualitatem personarum, criminis et delicti, salvo quod pro furto decem librarum vel abinde infra non possit ei auferri membrum vel pars membri, nisi alias fuerit condempnatus pro furto».

¹²⁰ *Ibid.*, statuti XXXIII e XXXIV del 1316. La delicatezza di questi casi porta a prevedere una fase di preistruttoria, iniziata a seguito della *notitia criminis* riferita in modo informale da qualsiasi interessato, durante la quale il podestà sentiva personalmente il denunciante e il testimone o i testimoni indicati nella denuncia. Il concusso inoltre aveva il dovere di denunciare il reato, altrimenti veniva considerato concorrente.

¹²¹ Ad esempio *ibid.*, statuti XVI del 1284 e XVII del 1287.

¹²² Ad esempio *ibid.*, statuto XX ante 1236, capo unico, comma unico: «Nullus debeat transire cum bestiis ultra publicas [sono le vie d'acqua; cfr. il toponimo Piovego] Padue et Paduani districtus nisi per pontes; et qui contrafecerit soldos quinque pro banno pro unaquaque bestia communi componat, pro plaustro soldos viginti» e statuto XXIV ante 1236, capo unico, comma I: «Ob reverentiam et honorem virginis Marie gloriose aliquis cum aliqua bestia viva vel mortua vel cum interioribus bestiarum vel coriis aut pellibus calcinatis vel multicitatis, cum feno aut palea seu aliqua turpitudine per maiorem ecclesiam non audeat pertransire».

leciti, nel medioevo (a Padova e altrove) suscitavano sospetto in quanto potevano fornire occasione o addirittura favorire la commissione di reati. Un esempio è quello delle pratiche ludiche: queste davano adito alla bestemmia, all'ozio e allo sperpero, per cui gli statuti vietano tutti i giochi d'azzardo e quelli dal cui esito si ritenesse di poter prevedere il futuro, mentre consentono quelli a puro scopo di svago purchè senza poste in denaro¹²³.

Sugli osti padovani gravava il sospetto permanente di esercitare anche le attività collaterali di biscazzieri¹²⁴ e tenutari di bordelli¹²⁵. I procedimenti penali iniziavano su denuncia di qualsiasi cittadino, che in caso di condanna riceveva la metà della pena pecuniaria; si seguiva una disciplina probatoria semplificata e si faceva ampio ricorso alle presunzioni, anche *de iure*¹²⁶.

La rubrica X *De immundiciis et cloacis* pone norme penali contravvenzionali di polizia sanitaria in tema di nettezza urbana, vietando an-

¹²³ Il nucleo della disciplina padovana contro il gioco d'azzardo risale al 1285, anno in cui fu podestà Guglielmo Malaspina degli Obizzi; una novella di carattere miscelaneo fu introdotta nel 1339 sotto la podesteria di Marino Falier. Il testo statutario fa riferimento alla *mayna* (gioco di carte, *ibid.*, rubrica IX *De thabernariis et lusoribus et meretricibus*, statuto I del 1285) e stabilisce nello statuto IV dello stesso anno che: «Ludi vetiti intelligantur ludus quinelli, burdorum, çafanelle, vacete, vacille, narrete, cielle, par et dispar et omnes ludi cum taxillis et alii quos potestas presumeret ludos vetitos, exceptis ludis thabularium et schacorum». Sul gioco nel medioevo ha scritto in questi anni G. ORTALLI, *Barattieri. Il gioco d'azzardo fra economia ed etica. Secoli XIII-XV*, Bologna 2012; ricordo anche il periodico «Ludica. Annali di storia del gioco», edito a partire dal 1995 a cura della Fondazione Benetton Studi e Ricerche e diretto dallo stesso Ortalli.

¹²⁴ Si veda ad esempio Libro III, rubrica VIII *ut supra*, statuto III del 1285, capo unico, comma I: «Tenere et tenuisse ludum vetitum presumantur nulla in contrarium probacione admissa quilibet thabernarius vel thabernaria vel quelibet alia persona, de qua fama vel suspicio sit quod teneat ludum mayne vel vetitum [...] in cuius domo vel curte vel porticu vel orto aliqui ludentes inventi fuerint vel inventus fuerit aliquis thabulerius, discus politus vel assis polita vel sestoria apta ad ludendum vel taxilli in terra vel alia preparamenta ad ludum vel in cuius domo de quo fama sit vel suspicio, ut supra dictum est, inventi fuerint aliqui infamati de ludo a duobus supra».

¹²⁵ Ad esempio *ibid.*, statuti XVII e XX del 1281.

¹²⁶ Ad esempio *ibid.*, statuto V del 1276, capo unico, comma I: «Accusare et denunciare ludentes ad ludum vetitum, tenentes et mutuantes et mutuare facientes ad ludum vetitum et de omnibus supradictis et in omnibus casibus supradictis possit quilibet, qui solverit datiam, et eius sacramento credatur cum uno teste, si fuerit bone fame et opinionis in determinacione domini potestatis et habeat medietatem banni»; statuto II del 1285, capo unico, comma I: «Ludere presumantur nulla in contrarium probacione admissa omnes qui in domo vel porticu vel curte vel broilo alicuius thabernarii vel alicuius persone, de qua suspicio vel fama fuerit in determinacione domini potestatis quod teneat ludum maine vetitum, inventi fuerint [...] circumstantes alicui thabulerio vel disco vel assidi politis vel aliis preparamentis quibuscumque ad ludum et qui fugerit».

zitutto immissioni di acque grigie o luride sulle pubbliche vie, nei corsi d'acqua e sui fondi urbani confinanti¹²⁷. Seguono norme dettagliate, emanate in diversi tempi in vista sia dell'igiene che del decoro urbano, sui pozzi neri, i rifiuti domestici, quelli delle manifatture (in particolare la concia delle pelli¹²⁸ e l'essiccazione delle fibre di lino¹²⁹), la cura dei pozzi¹³⁰, le superfetazioni edilizie quali altane a sbalzo e baracche avventizie¹³¹, nonché il divieto di lasciar liberi i propri porci per le strade della città, come sovente usava perchè si ingrassassero senza spesa grufolando tra le immondizie¹³²; un trattamento altrettanto severo peraltro viene previsto per gli esseri umani, che potevano essere espulsi dalla città a frustate qualora fossero o apparissero in cattiva salute o anche solo *turpes*¹³³.

Le rubriche XI-XXV intervengono in materia di attività artigianali e mercantili, mostrando l'interesse del Comune a regolare quegli aspetti che non era opportuno lasciare all'autodisciplina delle categorie produttive; sono pertanto previste implicite riserve di giurisdizione comunale sulle fattispecie che coinvolgevano l'intera cittadinanza e non solo gli interessi delle singole corporazioni.

Si tratta – per fare solo alcuni esempi – di introdurre unità di misura

¹²⁷ *Ibid.*, rubrica X *De immundiciis et cloacis*, statuti I-III del 1236. La città di Padova non avrebbe avuto acqua potabile igienicamente controllata fino alla costruzione del primo abbozzo dell'acquedotto comunale negli anni 1875-88 (*Le sorgenti per Padova. La costruzione del primo acquedotto moderno*, a cura di M. Maffei, Padova 2001).

¹²⁸ Libro III, rubrica X *ut supra*, statuto VI del 1308 e statuto 23 del 1276.

¹²⁹ *Ibid.*, statuto XVII s.d.

¹³⁰ *Ibid.*, statuto XXII del 1276.

¹³¹ *Ibid.*, statuto I ante 1236, capo unico, comma III: «Altana fieri non debeat nec haberi nec teneri supra viam publicam pena soldorum XX et altana nichilominus destruat» e statuto XVIII ante 1236, capo unico, commi I-III: «Domus aliqua vel seconta aut stia cohopena palea vel scandolis seu serata cannis vel storis non sit in civitate Padue vel surburbiis. Et capita centenariorum teneantur semel in mense inquirere de predictis. Et qui contrafecerit, seldos XX communi componat pro qualibet vice. Et nichilominus destruat».

¹³² *Ibid.*, statuto XIV ante 1236, capo unico, comma unico: «Porcos suos non permitat aliquis ire per civitatem Padue vel suburbia» e statuto XV del 1284, capo unico, comma unico: «Nemo debeat tenere scruvam cum porcellis in civitate vel burgis».

¹³³ *Ibid.*, statuto XIX ante 1236, capo unico, commi I-III: «Malsani vel leprosi non vadant per civitatem Padue nec per suburbia. Et si quis eos verberaverit in civitate vel burgis, nullam penam paciatur. Et potestas teneatur eos expelli facere de civitate et surburbiis, ita quod non vadant per civitatem et suburbia» e statuto VIII del 1339, capo unico, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod nullus preco vel ruffianus vel scutifer nec aliqua alia vilis vel turpis persona audeat sedere in banchis, que sunt in medio palatii [...]. Et teneatur iudex victualium eos expellere».

verificate per evitare frodi nelle lunghezze dei panni venduti¹³⁴, di vietare adulterazioni nelle farine¹³⁵, di stabilire norme igieniche nella panificazione e nella macellazione¹³⁶, di introdurre divieti di esportazione di generi essenziali¹³⁷, di reprimere la falsa monetazione¹³⁸ e stabilire il titolo minimo di purezza per l'oro e l'argento¹³⁹, e di tutelare la nettezza urbana

¹³⁴ *Ibid.*, rubrica XI *De negotiatoribus pannorum et pignolorum*, statuto I ante 1236, capo unico, comma I: «Mercatores, qui vendunt pannos, vendere debeant ipsum pannum ad equalitatem mensure et passi Paduani sculpti in palatio communis Padue». Le misure sono ancora visibili all'esterno dell'angolo nord-est del Salone.

¹³⁵ *Ibid.*, rubrica XII *De molendinatoribus seu molinariis*, statuto IV ante 1236, capo unico, comma I: «Nullus molinarius per se vel per alium ponat vel poni permittat in blava aliqua vel farina pulverem vel sablonem seu arenam sive lapides seu aliquod turpe».

¹³⁶ *Ibid.*, rubrica XIII *De pistoribus*, statuto I ante 1236, capo unico, commi II e III: «Quidam pistor habeat mundos pannos et mundam cohopturam, specialiter ad cooperiendum panem deputatum. Et habeat duos homines ad minus ad faciendum panem, qui [...] panem in lecto ad levandum non ponant», e rubrica XV *De bechariis*, statuto I del 1280, capo capo II, comma II: «Becharius aliquis [...] non vendat [...] carnem putridam, infirmam vel stantivam pro carne sana; neque mantiget vel inflet aliquam carnem nec debeat interficere ad vendendum nec vendat aliquam bestiam infirmam». Ma anche *ibid.*, statuto VIII del 1339, capo unico, commi I-III: «Statuimus et ordinamus quod nulla persona [...] audeat vel presumat [...] portare seu portari facere aliquam bestiam mortuam alicuius maneriei scorticatam vel non scorticatam de domibus suis vel de aliquo alio loco ad becharias causa vendendi, pena soldorum centum parvorum pro qualibet bestia. Et non possit aliqua bestia alicuius maneriei interfici vel scorticari in domibus vel in aliquo alio loco occulte causa vendendi, sed debeant dicte carnes interfici et scorticari palam et non in occulto et non de nocte sed de die, ad hoc ut omnes possint videre dictas carnes. Et non possint alique carnes reponi in aliquibus domibus, archetis, scrineis vel in aliquibus aliis vasis, sed debeant ipse carnes stare suspense ad becharias palam ut omnes eas possint videre, pena predicta».

¹³⁷ Il testo statutario ne menziona alcuni *ibid.*, rubrica XIV *De rebus que extra districtum portari non debent*, statuto II del 1335, capo I, comma I: si tratta di «bladum, farinam et legumen [...] et bestias, plaustra et naves». Altri sono aggiunti da norme specifiche. La rubrica tratta anche di dazi e del controllo di pesi e misure sui mercati extraurbani.

¹³⁸ *Ibid.*, rubrica XVI *De aurificibus et monetis*, statuto II del 1329, capo I, commi I e II: «Nulla falsa moneta fabricari vel expendi debeat in Padua vel Paduano districtu et quicumque fabricari fecerit vel fabricaverit aut scienter ad civitatem vel districtum Padue attulerit vel expenderit vel expendi fecerit et qui eius mandato expenderit falsam monetam, ultimo supplicio mortis per incendium puniatur vel aliter etiam peccuniariter pro qualitate criminis et persone. Et omnes caniparii, massarii, collectores daciarum et daciarum communis, campsores, aurifices et mercatores pannorum et muthuatores ad thabulam iurare teneantur primo mense cuiuslibet regiminis incidere per medium in duas partes omnem monetam falsam, que ad eorum manus sive presentiam quocumque modo pervenerit et cuiuscumque fuerit, quod si non fecerint, componant communi soldos XX pro quolibet et qualibet vice». Ancora una volta la pena comminata è severissima, ma può essere convertita in una multa qualora ciò giovi alle casse del Comune.

¹³⁹ *Ibid.*, statuto IV del 1265, capo I, comma I: «Aurifices et quilibet alii non debeant laborare aurum, quod sit deterius auro de tarinis, et argentum, quod sit deterius argento de sterlinis».

dagli scarti di lavorazione dei cuoiai e pellicciai¹⁴⁰. Seguono interventi riguardo all'approvazione dei riproduttori equini¹⁴¹, ai prezzi massimi dei laterizi da forno¹⁴², alla freschezza del pesce in vendita¹⁴³, all'ora di inizio del mercato¹⁴⁴, al furto o ritrovamento di falchi o cani da caccia¹⁴⁵, ai

¹⁴⁰ *Ibid.*, rubrica XVII *De pellipariis seu pellicificibus*, statuto unico ante 1236, capo unico, comma I: «Non debeat aliquis scarnare pelles vel pelliciones extra hostia neque batere seu excutare extra ostia pelles nec scopaturas suas vel turpitudinem pellium vel tusuram in via proicere». Altrettanto si applica ai calzoi (*ibid.*, rubrica XVIII *De calegariis*, statuto I ante 1236) e ai sarti (*ibid.*, rubrica XIX *De sartoribus et çupariis*, statuto I del 1276).

¹⁴¹ *Ibid.*, rubrica XX *De ferratoribus equorum, barufaldis, messetis et stallonibus*, statuto III ante 1236, capo I, comma I: «Nullus audeat ponere vel tenere equum ad equas, nisi primo ipsum ostenderit potestati qui pro tempore fuerit et nisi potestas in propria persona approbaverit ipsum bonum stallonem cum consilio duorum militum [...] et duorum mesrescalcorum».

¹⁴² *Ibid.*, rubrica XXI *De magistris lignaminis, murariis et fornaxeriis*, statuto IV del 1289, capo I, comma I: «Statuimus et ordinamus quod fornaxerii possint de cetero vendere lapides coctos soldis quadraginta denariorum pro miliare, cupos vero libras quatuor et soldos X pro miliare». Le cosidette pietre padovane, cioè i mattoni di argilla cotta nelle fornaci locali, erano di ottima qualità e compaiono con menzione espressa nei capitoli d'appalto veneziani per lavori pubblici dal XVI al XVIII secolo; un esempio è la polizza d'incanto del 7 maggio 1766 in appendice B a S. GASPARINI, *La disciplina giuridica dei lavori pubblici a Venezia nell'età moderna. I fondi archivistici del Magistrato alle Acque e dei Provveditori di Comun: ricerche e ipotesi*, Padova, 1993, pp. 181-185.

¹⁴³ Libro III, rubrica XXII *De piscatoribus et piscium revenditoribus et cetera*, statuto III del 1265, capo unico, commi II e IV: «Si aliquis ipsorum portaverit vel portari fecerit pisces ad piscariam vel alio loco causa vendendi, teneatur eis incidere caudas. [...] Et super hiis per dominum potestatem spiones celati ponantur, qui accusent piscatores contrafacientes». Non a caso, il podestà era il veneziano Lorenzo Tiepolo.

¹⁴⁴ *Ibid.*, rubrica XXIII *De venditoribus et triculis*, statuto I ante 1236, capo unico, commi I e II: «Causa revendendi non emat aliquis in Padua nec intra terminos civitatis Padue pullos, gallinas, anseres aut ova aut aliquas aves vel bestias silvestres vel aliquos fructus vel aliqua victualia comestibilia tam per homines quam per equos ante horam none. Et aliquis revendiculus vel revendicula de predictis rebus non possit stare in plateis ante ipsam horam none».

¹⁴⁵ *Ibid.*, statuto IV del 1263, capo unico, commi I e II: «Quicumque capiet aliquem alienum falconem [...] teneatur postquam ceperit sequenti die representare potestati vel suis militibus vel suis iudicibus et per tres dies sequentes. Et si per dictos tres dies non inveniretur cuius esset, quod illa avis sit illius qui ceperit». *Ibid.*, statuto V dello stesso anno, capi I-IV: «Si quis furatus fuerit aliquam predictarum avium cum trabuchelo vel aliquo alio ingenio fraudulenter, communi Padue libras decem componat. Si quis autem furatus fuerit livrerium alienum vel brachum sive mastinum aut alienum canem ab auselo vel cacia, componat communi Padue libras X Venetorum parvorum. Et si quis invenerit aliquem predictorum canium, teneatur per tres dies representare potestati. Et si non inveniretur per tres dies cuius sit, sit inventoris predicti. Et qui contrafecerit, soldos centum communi componat. Item si quis scatisse, ymaginasset seu fumigasset vel alium colorem daret alicui predictarum avium ad hoc ut non cognoscerentur, libras vigintiquinque denariorum Venetorum communi componat. Item si quis tunderet vel incidere aures vel sulfuraret vel alium colorem daret alicui predictorum canium ad hoc ut non cognosce-

compensi per la trebbiatura con cavalli¹⁴⁶ e al rapporto di servizio domestico¹⁴⁷.

La rubrica XXVI *De Tuscis et forensibus receptis et recipiendis in cives* tratta della concessione della cittadinanza agli stranieri, precisando che la giurisdizione sui forestieri spettava in ogni caso al Comune in relazione a qualsiasi rapporto giuridico, di natura civile o penale che sia, essi intrettenessero con cittadini padovani¹⁴⁸.

La rubrica XVII *De malefactoribus et forbannitis eorumque receptatoribus et fautoribus* infine introduce norme volte alla repressione dell'omertà e del favoreggiamento dei banditi per crimini contro la persona e la proprietà. La responsabilità patrimoniale per il risarcimento del danno causato da un delitto viene qui estesa alle comunità locali dove i crimini sono stati commessi e, se ve ne sono, ai signori dotati di giurisdizione su di esse¹⁴⁹. Si tratta evidentemente di interventi che mira-

rentur, libras X Venetorum communi Padue componat. Et de predictis avibus et canibus credatur illi cuius fuerit avis et canis cum uno teste, dummodo sit bone fame et opinionis. Et sit precisum». Queste fattispecie rivestirono a lungo grande rilevanza socioeconomica; anche Bartolo da Sassoferrato se ne sarebbe occupato nel *tractatus* (ma è un *consilium*) *De falcone*, che cito da *Consilia, quaestiones et tractatus Bartoli a Saxoferrato [...]*, Lugduni 1581, p. 132. Lo statuto III del 1346, miscellaneo, contiene norme sull'esercizio della caccia ai commi IV-VII.

¹⁴⁶ Libro III, rubrica XXIV *De tiblatoribus*, statuto unico ante 1236.

¹⁴⁷ La tutela è rivolta tutta al padrone e non alle persone di servizio. Si veda ad esempio *ibid.*, rubrica XXV *De scutiferis et servientibus*, statuto II ante 1236, capo unico, commi I e II: «Scutiferi et boarii, qui stant cum aliis ad mercedem, si recesserint ante terminum sine parabola dominorum vel cum rebus dominorum vel sine rebus, possint impune capi a dominis et verberari et ad potestatem duci. Et si ducti fuerint, ponantur in cathenis feri et in eis detineantur usque ad tercium diem». Lo statuto III del 1288, capo unico, commi I-IV, vieta agli «scutiferi» di galoppare in città, e in specie sotto i portici, tranne che alla presenza dei padroni (loro e dei cavalli).

¹⁴⁸ *Ibid.*, rubrica XXVI *De Tuscis et forensibus receptis et recipiendis in cives*, statuto II del 1262, capo unico, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod potestas Padue possit et debeat habere bailiam et habeat eam contra forenses in inquirendo et condemnando in eo quod facere habebunt cum aliquo cive Padue natione, statuto aliquo non obstante. Et valeat ex nunc circa maleficia». I requisiti per l'acquisto della cittadinanza, già stabiliti nello statuto I del 1262, sono definiti con maggiore precisione dallo statuto III del 1339, capo unico, commi I-II: «Statuimus et ordinamus quod nullus fiat civis Paduanus, nisi prius steterit per tres annos in civitate Padua sustinendo onera et facciones communis Padue sicut alii habitatores et nisi fecerit securitatem standi et sustinendi dicta onera per decem annos. Quibus tredecim annis elapsis, si habitaverit et sustinuerit per dictum tempus continue, prout sicut alii cives comperare possessiones, secundum possibilitatem ipsius possit sicut alii cives Paduani et non aliter, non obstante aliquo statuto».

¹⁴⁹ *Ibid.*, rubrica XXVII *De malefactoribus et forbannitis eorumque receptatoribus et fautoribus*, statuto I, capo unico, commi I-III: «Si aliquod dampnum, furtum seu maleficcium datum fuerit vel commissum in aliqua villa vel territorio alicuius ville Paduani districtus a soldis sexaginta supra et homines habitatores ipsarum villarum et domini, qui habent forciam illius ville seu dominium, non ceperint latrones, malefactores et latrones ipsos in

no al contenimento e all'erosione di fenomeni legati al permanere del feudalesimo nelle aree extraurbane, con forme e conseguenze funzionalmente non troppo diverse da certe manifestazioni odierne delle reti organizzative mafiose. Seguono tariffe dettagliate delle taglie in denaro sui condannati per crimini¹⁵⁰.

Le norme sul sistema delle fonti e le giurisdizioni concorrenti

Il libro IV tratta prevalentemente dei diritti patrimoniali del Comune¹⁵¹. Fanno eccezione però quattro delle diciassette rubriche, che

forciam potestatis et communis Padue non dederint infra sex dies, quod homines illius ville [...] teneantur emendare pro medietate dampni iniuriam passo et pro alia medietate illi:«s domini:»s, qui habent forciam et dominium dicte ville. Et si in aliqua villa dampnum vel furtum seu maleficium factum fuerit ubi non esset aliquis dominus in illa villa, quod homines habitantes in ipsa villa teneantur emendare totum dampnum iniuriam passo. Et intelligatur quod totum dampnum emendetur illi qui sustinuerit dampnum vel maleficium cum tota iniuria». Lo statuto III del 1329 però, nello specificare i doveri di intervento degli ufficiali del Comune, stabilisce al capo unico, comma IV che: «Si per potentiam vel timorem alicuius predicta communia et homines dictarum villarum dicent quod non possent vel non auderent aliquos condempnatos vel malefactores capere, quod a condempnacione sint liberati, si domini potestati videbitur causa vel potencia vel timor verisimilis». La pressione sulle comunità può attenuarsi nel momento in cui il Comune riesce a disporre di più efficaci mezzi di intervento diretto.

¹⁵⁰ *Ibid.*, statuto II del 1269.

¹⁵¹ Libro IV, rubriche I *De possessionibus et iuribus communis Padue* (occupazione di spazi pubblici sulle piazze; conservazione dei titoli e inventario dei diritti del Comune; loro inalienabilità; esazione dei crediti); II *De condemnationibus exigendis* (termini per il pagamento; divieto di abbattimento degli edifici del debitore, che vanno invece affittati a sconto del debito); III *De bonis communis non dandis nec mutuandis* (un solo statuto del 1315 che novella e attenua quanto disposto in precedenza); IV *De elemosinis faciendis* (tra cui un intervento di Francesco da Carrara del 1396 in cui si stabiliscono forme di collaborazione – in realtà controllo – da parte del Comune sulla gestione dei beni dell'Arca del Santo); V *De pallatio communis custodiendo* (prevenzione degli incendi e orari di apertura); VII *De daxis, angariis et factionibus communis Padue* (incapacità a sostenere pubblici uffici per gli evasori; stabilizzazione della base imponibile tramite l'incorporazione degli obblighi fiscali nei diritti reali immobiliari, anche quando ceduti a stranieri); VIII *De dampnis emendandis per commune Padue* (risarcimento da parte del Comune dei danni patiti a causa di incendi o erosione fluviale); IX *De immunibus et salariatis* (esenzioni fiscali a favore di categorie e anche di singole persone; retribuzione di prestatori d'opera intellettuale); XI *De navigiis, riveris et restariis* (manutenzione e tutela delle vie d'acqua in città e nel territorio, oggi in abbandono ma essenziali nel medioevo per il trasporto di merci e materiali pesanti); XII *De viis, stratis, selaxatis et puteis aptandis et manutenendis* (costruzione e manutenzione delle infrastrutture viarie e dei pozzi; obblighi di prestazione da parte delle comunità locali); XIII *Super aggeres* (altrettanto in relazione alle arginature dei corsi d'acqua, con appendice alla rubrica XV); e infine XIV *De publicis communis Padue* (altrettanto in relazione ai corsi d'acqua pubblici).

presentano un particolare interesse riguardo alla *iurisdictio* del Comune di Padova.

La prima è la rubrica VI *De statutis et constitutionibus*, che si apre con l'indicazione di criteri generali per determinare l'ambito di applicabilità della legislazione comunale. Lo statuto I del 1280 rimane prudenzialmente tautologico in relazione all'ambito criminale¹⁵², mentre adotta per la giurisdizione civile il criterio della residenza fiscale (e dell'effettivo versamento delle imposte). A questo statuto viene ad aggiungersi nel 1347 la novella che vi equipara la coabitazione con cittadini, che siano o meno parenti stretti, fatti salvi eventuali accordi tra il Comune e il clero¹⁵³.

Lo statuto IX del 1283 introduce norme sulla procedura parlamentare, sui *quorum* deliberativi e sulle maggioranze qualificate richieste per l'approvazione degli statuti. Di massima, questi possono essere sottoposti dal podestà al Consiglio Maggiore soltanto una volta all'anno, in febbraio; negli altri tempi dell'anno, l'interpretazione, esplicazione, abrogazione e introduzione di norme statutarie specifiche sono approvate a maggioranza qualificata con votazione segreta prima dal Consiglio degli Anziani, poi dal Consiglio Maggiore¹⁵⁴.

Lo statuto V del 1339, in cui mi pare si riconosca l'esperienza politica di Marino Falier, stabilisce l'irretroattività delle novelle podestarili e una *vacatio legis* dalla loro approvazione nel mese di febbraio sino alle calende di luglio¹⁵⁵. Inoltre le fonti di cognizione del testo statutario sono indicate tassativamente: si tratta del codice originale conservato dal Comune nella cassa della banca dell'Orso e di tre altri, copiati dal primo ad opera di notai pienamente affidabili¹⁵⁶. Viene espressamente ammessa in ambito penale l'interpretazione analogica in base a considerazioni economico-sociali, senza però che la pena possa superare quella

¹⁵² *Ibid.*, rubrica VI *De statutis et constitutionibus*, statuto I del 1280, capo unico, comma I: «Aliquod statutum non prosit in criminalibus causis, nisi illis qui in criminalibus causis subiciuntur statutis civitatis Padue».

¹⁵³ *Ibid.*, comma II: «In civilibus autem nemo gaudeat comodo statutorum communis Padue, nisi sit in dacia communis Padue et faciat et attendat onera et facciones communis» e statuto II del 1347, capo unico, comma unico: «Additum fuit: Si predicti habitaverunt in Padua vel Paduano districtu ipse vel eius pater, mater, avus vel frater vel alius cum quibus simul cohabitent in eadem domo et ad eundem panem et vinum, salvis pactis communis et clericorum quibus stetur, non obstante statuto predicto».

¹⁵⁴ *Ibid.*, statuto IX del 1283, che precisa inoltre la composizione del Consiglio degli Anziani e introduce per gli Anziani uscenti una *contumacia* mensile.

¹⁵⁵ *Ibid.*, statuto V del 1339, capo I comma I.

¹⁵⁶ Si tratta di Daniele de' Statuti, di Zilio de' Statuti e di Enrico notaio a Conselve: *ibid.*, capo I commi II e III.

edittole prevista per i casi simili cui il giudice faccia riferimento: si tratta dunque appunto di interpretazione analogica, non di applicazione di pene arbitrarie, quali si ritrovano ammesse altrove nel testo statutario per specifiche fattispecie criminose¹⁵⁷.

Da ultimo si fanno salvi, in quanto prevalenti su eventuali norme con essi incompatibili, da un lato la tutela dello *status* clericale e il rispetto degli accordi tra il Comune e le autorità ecclesiastiche, dall'altro l'onore e il vantaggio del Comune stesso¹⁵⁸.

Ci si aspetterebbe che la rubrica contenesse ulteriori indicazioni sul sistema delle fonti, magari con l'ordine in cui fare ricorso, per risolvere i casi, alle tre principali tipologie normative: la legislazione comunale, la consuetudine e il diritto comune. Invece i pochi statuti che la completano sono atti di legificazione di provvedimenti amministrativi: la concessione della cittadinanza a un Nicolò *quondam* Ayulfo già di Este e ai suoi figli ed eredi, con esenzione dalle imposte del luogo di provenienza¹⁵⁹, una concessione edilizia ad Antonio Figaro *quondam* Guidotto per l'ampliamento della sua abitazione¹⁶⁰, la dazione a livello (attraverso il Consiglio degli Anziani che la amministra) di una bottega di proprietà del Comune a un Antonio Strazzaro di Pietro e ai suoi eredi e aventi causa, dietro corresponsione di un canone annuo e della fornitura delle ballotte e dei sigilli piombati necessari per le votazioni e la confezione degli atti pubblici¹⁶¹.

Lo statuto VI del 1339 precisa poi le modalità della riconsegna di chiavi e masserizie ai *caniparii* del Comune da parte dei podestà uscenti¹⁶². Lo statuto VIII, pure del 1339, introduce un regime di privilegio

¹⁵⁷ *Ibid.*, capo I comma IV.

¹⁵⁸ *Ibid.*, capo II: «Cassamus et irritamus et cassa et irrita nuntiamus esse et precipimus omnia et singula statuta in hoc volumine scripta, in quantum essent seu reperirentur fore contra ecclesiasticam libertatem vel contra pacta inita inter clerum et Paduanum populum vel contra honorem, statum seu voluntatem domini seu in dampnum et preiudicium Communis Padue».

¹⁵⁹ *Ibid.*, statuto III del 1335.

¹⁶⁰ *Ibid.*, statuto IV del 1335.

¹⁶¹ *Ibid.*, statuto VII del 1339, capo unico, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod statio, posita in turri seu subtus turrim albam, ancianis communis detur et locetur, et data et locata sit ad livellum perpetualem [...] cum iuribus suis, Anthonio Straçario, filio magistri Petri Straçarii a Sancta Catherina et suis heredibus aut ab eo causam habentibus, dando et solvendo dictus Anthonius [...] pro affectu dicti livelli annuatim libras octo denariorum parvorum ad festum Resurrectionis domini nostri Ihesu Christi. Et perpetuo dare teneatur et debeat communi Padue Anthonius predictus et sui heredes aut ab eo causam habentes, ballotas et bullas plumbeas, morem et modum consuetum».

¹⁶² *Ibid.*, statuto VI del 1339.

temporaneo a favore degli amministratori dell'Arca del Santo: per i cinque anni decorrenti dal 1340 al 1345, questi potranno liberamente acquisire, amministrare e alienare i beni ricevuti dall'Arca per donazione, eredità o legato, i quali saranno soggetti alle norme della regola dei Frati Minori e al diritto canonico¹⁶³. Per converso, le vendite da parte del giudice dell'Aquila di beni pervenuti al Comune per gli stessi titoli o per esecuzione forzata a seguito dell'inadempimento di obbligazioni (soprattutto fiscali) sono dichiarate valide anche nel caso di difetti di forma¹⁶⁴. Curiosamente, il terzo e ultimo comma dello statuto dispone su un argomento del tutto diverso, vietando ai calderai di vendere vasi di rame o bronzo dotati di manici¹⁶⁵.

Torna sulla giurisdizione la rubrica X *De condiccionibus scolarium et facto studii Paduani*. I primi sei statuti, emanati nel 1261, stabiliscono a favore di scolari e bidelli una serie di privilegi che vanno da esenzioni daziarie e fiscali¹⁶⁶, a un calmere nella determinazione degli interessi su somme ricevute a titolo di mutuo¹⁶⁷, alla tutela dall'esecuzione forzata per debiti contratti fuori dal territorio padovano¹⁶⁸.

Gli statuti seguenti intervengono a delineare i limiti rispettivi delle prerogative giurisdizionali delle due istituzioni. Così il Comune rinuncia alla propria giurisdizione sulle risse tra studenti, ove queste non comportino la commissione di reati per i quali la pena statutaria eccederebbe le cento lire, e purchè entro dieci giorni i rissanti giungano a concordia¹⁶⁹. I limiti però operano in entrambe le direzioni: nessuno

¹⁶³ *Ibid.*, statuto VIII del 1339, capo I comma IV: «Et predicta ad illa legata disposita vel collata tantummodo extendantur, que dicti fratres capere, accipere et habere possent ex forma sue regule et iuris canonici».

¹⁶⁴ *Ibid.*, capo II: «Dicta vendicio plenam habeat roboris firmitatem, etiam si alia solemnitas statutorum communis Padue vel iuris communis non fuerit observata».

¹⁶⁵ Questi ultimi erano di metallo meno nobile, ma nella vendita a peso sarebbero stati conteggiati come se fossero stati dello stesso metallo del recipiente: *ibid.*, capo III.

¹⁶⁶ *Ibid.*, rubrica X *De condiccionibus scolarium et facto studii Paduani*, rispettivamente agli statuti IV e V (per gli studenti) e VI (per i bidelli) del 1261. Quest'ultimo interpreta autenticamente i *pacta* intercorsi tra il Comune e l'*universitas scholarum*, includendo espressamente i bidelli tra i soggetti privilegiati. Lo statuto VII del 1262 aggiunge a favore degli studenti l'esenzione dai pedaggi in entrata e in uscita dalla città, e lo statuto X dello stesso anno consente il porto d'armi di tipo non vietato allo studente che lo richieda se, a giudizio del podestà, questi abbia motivo di temere per la propria sicurezza.

¹⁶⁷ *Ibid.*, statuto I del 1261.

¹⁶⁸ *Ibid.*, statuto III del 1261, capo unico, comma unico: «Scolares non capiantur personaliter nec impediuntur vel molestentur in aliqua re pro aliquo debito contracto alibi quam in Padua vel Paduana».

¹⁶⁹ La rinuncia è espressa e di ampia portata. *Ibid.*, statuto VIII del 1262, capo unico, comma I: «Nec potestas nec commune Padue debeant seu possint se intromittere, nec in

statuto emanato dal rettore o dall'*universitas scholarum* può ricadere in danno del Comune e dei cittadini padovani, «quod illud teneatur observare»¹⁷⁰; i docenti sono tenuti a fornire *consilia* al Comune di Padova e viceversa hanno il divieto di fornire consulenze contro di esso¹⁷¹; i professori stipendiati dal Comune non possono esercitare l'avvocatura, se non a pro degli studenti¹⁷². Altri statuti toccano questioni relative all'organizzazione interna dello Studio, al suo funzionamento e alle attività collaterali, tra cui quelle dei «miserrimi scriptores de quibus legitur et incurvantur dorsa eorum in secula seculorum»¹⁷³.

Nel complesso, queste norme eterogenee fanno intuire come nella seconda metà del Duecento il Comune fosse disposto a rilevanti concessioni per attirare gli studenti e rafforzare la visibilità culturale dello Studio, mentre nel corso del Trecento subentrò una politica di più intenso intervento, volta a subordinare l'istituzione universitaria a quella comunale soprattutto sotto i due profili del mantenimento dell'eccellenza scientifica e della tutela dell'ordine pubblico¹⁷⁴.

La rubrica XVI *De societatis civitatis Padue et de privilegiis concessis per commune Padue* si apre con due concessioni di cittadinanza, rispettivamente al patriarca di Aquileia Bernardo (1221) e al vescovo di Feltre Algerio (1260). Si tratta sotto il profilo funzionale di patti di alleanza, che però vengono rivestiti con le forme di un istituto giuridico diverso onde evitare i problemi che sorgerebbero ove si tenesse conto delle gerarchie istituzionali (rispettivamente imperiale e ecclesiastica) entro le quali si inquadravano i contraenti. Dunque il Comune di Padova quale istituzione cittadina, rappresentata dal podestà *pro tempore*, attribuisce la cittadinanza alla persona della controparte, senza per questo

cognoscendo nec in iudicando». Rimane in dubbio l'effettiva efficacia del provvedimento, e più in generale la misura del controllo del Comune sullo Studio, se lo statuto XV del 1347, capo unico, comma unico, aggiunge recisamente che: «Quicumque erit causa destructionis vel turbacionis studii Paduani ab honoribus studii perpetuo sit privatus».

¹⁷⁰ *Ibid.*, statuto XI del 1262, capo unico, comma unico.

¹⁷¹ *Ibid.*, statuto XII del 1284, capo unico, commi I e II. Il comma IV aggiunge che le *quaestiones* ad uso didattico debbano essere consegnate ai copisti nel loro testo definitivo entro quindici giorni dalla trattazione durante il corso, pena per il docente la sospensione dello stipendio.

¹⁷² *Ibid.*, statuto XIII del 1261.

¹⁷³ *Ibid.*, statuto XVII del 1262.

¹⁷⁴ Mi limito qui a rinviare a D. GALLO, *Università e signoria a Padova dal XIV al XV secolo*, con appendici documentarie, Trieste 1998; S. BORTOLAMI, *Studenti e città nel primo secolo dello studio padovano*, in *Studenti, università, città nella storia padovana*. Atti del convegno, Padova 6-8 febbraio 1998, a cura di F. Piovan - L. Sitran Rea, pp. 3-28; e *L'Università di Padova: otto secoli di storia*, a cura di P. Del Negro, Padova 2001.

coinvolgere il patriarcato o il vescovado in quanto articolazioni della Chiesa. L'eventuale proseguimento del rapporto con i successivi titolari del patriarcato aquileiese o del vescovado feltrino avrebbe richiesto atti sostanzialmente di mera ricognizione, ma formalmente posti in essere *ex novo*¹⁷⁵.

Segue una concessione di acque perpetua, ma precaria, a favore del monastero di santa Giustina, purchè «sine contradiccione Communis Padue et potestatis seu rectoris vel rectorum, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint»¹⁷⁶. Si tratta in questo caso di un atto amministrativo che vede nel Comune l'istituzione concedente e nel monastero l'istituzione concessionaria, rappresentate rispettivamente dal podestà e dell'abate *pro tempore*¹⁷⁷; non è prevista alcuna limitazione della giurisdizione del Comune, che anzi è espressamente ribadita per tutti i casi in cui si verificasse qualche violazione degli accordi¹⁷⁸. Simile, ma più conciso, è il duplice atto di concessione di acque ai due monasteri di santa Maria di Porciglia e santa Maria in Vanzo¹⁷⁹, che segue il primo nel testo.

Da ultimo, la rubrica XVII *Constitutiones papales et leges imperiales contra hereticos promulgate*, che chiude il libro IV, contiene appunto la legislazione imperiale ed ecclesiastica in materia di repressione dell'eresia. Qui risulta infine visibile l'articolazione tra la *iurisdictio* del Comune, che per quanto ampia è pur sempre la *iurisdictio* di un'istituzione particolare di tipo territoriale, e le *iurisditiones universales* dell'imperatore in campo secolare e del papa nell'ambito della cura d'anime. L'eresia era considerata infatti tanto una violazione dei comandamenti della Chiesa, e dunque un peccato, quanto una violazione dell'ordine pubblico interno, e dunque un reato.

L'*incipit* della rubrica stabilisce che: «Ad petitionem inquisitorum

¹⁷⁵ Libro IV, rubrica XVI *De societibus civitatis Padue et de privilegiis concessis per comune Padue*, statuto I del 1221 riguardo a «Tenor et forma societatis et citadantie domini patriarche Aquilegiensis» e II del 1260 su «Tenor et forma citadantie et societatis domini episcopi Feltrensis». La funzione sostanziale degli atti viene esplicitata dal riferimento alla *societas* nel senso di alleanza, anche militare, come specificato nel testo. Oltre al reciproco aiuto militare in caso di guerra, le parti si impegnano rispettivamente a concedere la tutela spettante ai cittadini e viceversa ad adempiere agli obblighi fiscali e ad acquisire fondi nel territorio del Comune; questi tuttavia non potevano essere concessi in feudo a terzi, il che avrebbe sottratto al Comune parte della giurisdizione che gli spettava su di essi, quale che fosse lo *status* del titolare.

¹⁷⁶ *Ibid.*, statuto III del 1230, capo unico, comma I, fine.

¹⁷⁷ *Ibid.*, comma III.

¹⁷⁸ *Ibid.*, comma VI: «Et pro communi Padue ad vindictam taliter procedatur quod per successive exemplum non habeant aliqui materiam perpetrandi».

¹⁷⁹ *Ibid.*, statuto IV del 1225-1226.

domini pape contra hereticos, statuimus quod futurus potestas teneatur constitutiones papales et leges imperiales contra hereticos editas intra unum mensem post introitum sui regiminis de verbo ad verbum scribi facere in capitularibus suis et ea plenius observare ac si super hiis iurasset». La legislazione delle istituzioni universali insomma si pone in questa materia come non meramente sovraordinata a quella comunale, ma come fonte di applicazione primaria, se pure non necessariamente esclusiva.

Aprè la serie delle costituzioni una bolla del papa Alessandro IV¹⁸⁰, che nel 1257 raccolse e ripubblicò con rinvio legislativo formale le costituzioni dell'imperatore Federico II Hohenstaufen di Svevia emanate – proprio a Padova – nel 1239¹⁸¹. La costituzione imperiale A irroga la pena di morte, eseguita dalle autorità secolari, contro gli eretici condannati per tali dai giudici ecclesiastici¹⁸²; la costituzione C delega peraltro l'esercizio della *iurisdictio* secolare di grado imperiale in materia alle massime autorità locali¹⁸³, a meno che si trovino sul posto funzionari imperiali di ciò incaricati¹⁸⁴.

Segue un lungo *restatement* in cui nel 1265 il papa Clemente IV¹⁸⁵ riprese e ribadì tanto la legislazione antiereticale di Innocenzo IV¹⁸⁶ quanto le norme di rinvio recettizio di Alessandro IV. Il contenuto so-

¹⁸⁰ Rinaldo di Jenne, in soglio 1254-1261.

¹⁸¹ È interessante notare che i destinatari delle costituzioni imperiali sono anzitutto le gerarchie feudali (inclusi i vescovi-conti) e solo successivamente i rappresentanti delle comunità locali e il personale dell'amministrazione imperiale, mentre i papi si rivolgono direttamente alle istituzioni cittadine. Si veda *ibid.*, rubrica XVII *Constitutiones papales et leges imperiales contra hereticos promulgate*, costituzione A del 1239: «Fredericus, Dei gratia Romanorum imperator [...] dilectissimis principibus suis, venerabilibus archiepiscopis aliisque prelatibus ecclesiarum, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, potestatibus, sculteis, burganiis et advocatis, iudicibus, ministris et officialibus et omnibus per totum imperium constitutis» mentre l'*incipit* della rubrica e la successiva bolla papale del 1265 sono indirizzati «Potestatibus, consulibus et communitatibus civitatis aliorumque locorum Ytalie».

¹⁸² *Ibid.*, costituzione A del 1239: «Heretici quocumque nomine censeantur ubicumque per imperium dampnati fuerint ab ecclesia et seculari iudicio assignati animadversione debita puniantur».

¹⁸³ *Ibid.*, costituzione C del 1239: «Statuimus etiam hoc edicto imperpetuum valituro, ut potestates et consules seu rectores quibuscumque fungantur officiis quod per defensionem fidei prestant publice iuramentum, quod de terris sue iurisdictioni subiectis universos hereticos ab ecclesia denotatos bona fide pro iuribus exterminare studebunt».

¹⁸⁴ *Ibid.*, costituzione B del 1239: «Investigari volumus diligenter huiusmodi scelerum perpetratores et per officiales nostros, sicut et alios malefactores inquirei».

¹⁸⁵ Guy Foucois, in soglio 1265-1268.

¹⁸⁶ Sinibaldo Fieschi, in soglio 1243-1254.

stanziale del testo unico attribuisce alle autorità cittadine doveri e poteri di indagine, cattura, consegna ai tribunali ecclesiastici ed esecuzione delle pene comminate: si tratta insomma del nucleo medievale della disciplina del c.d. *braccio secolare*.

L'intervento sembra rompere la trama dell'ordinamento interno del Comune e minare, almeno in parte, la sua stessa posizione di supremazia verso le istituzioni concorrenti. Il Comune infatti, per quanto nel corso della sua parabola istituzionale e fino alla stessa caduta dei Carraresi avesse ampliato e approfondito la portata della propria giurisdizione, mostra qui chiaramente di essere rimasto una istituzione strutturalmente subordinata alle istituzioni universali della Chiesa e dell'impero in tutto ciò che (come l'eresia) riguardava interessi condivisi dall'intera cristianità.

Il testo clementino si chiude ingiungendo che: «Ceterum teneatur potestas seu capitaneus, consul aut quivis rector cuiuslibet civitatis vel loci delere seu abradere penitus de statutis et capitularibus communis quodcumque statutum conditum vel condendum inveniatur contradicere istis et constitutionibus seu statutis et legibus memoratis quomodolibet obviare». Al di là dei giuramenti di osservanza dovuti dalle autorità comunali e delle periodiche letture pubbliche delle norme ecclesiastiche, l'ordinamento universale della Chiesa, e per suo tramite quello dell'impero, sostituivano in materia di eresia il legislatore locale e intervenivano in questo modo a determinare e condizionare almeno in parte il contenuto del testo statutario.

Un ordinamento permeabile

Nel suo complesso, gli statuti padovani di epoca pre-veneziana sembrano delineare due fasi di crescita. La prima, all'incirca duecentesca, ricuce la statutaria pre-ezzeliniana¹⁸⁷ ai suoi sviluppi successivi alla cacciata di Ezzelino nel 1256, delineando alcuni punti essenziali dell'assetto istituzionale e del suo funzionamento. Una seconda fase, di massima trecentesca ma con anticipazioni nel tardo Duecento, interviene sui punti problematici del sistema con aggiornamenti e integrazioni, nei quali più spesso pare di riconoscere l'impronta propositiva di singoli podestà.

¹⁸⁷ Si tratta degli statuti indicati con la data «ante 1236», anno in cui Federico II Hohenstaufen di Svevia estese anche a Padova il vicariato imperiale conferito a Ezzelino III da Romano. Si tratta verosimilmente di una legificazione (certo non esaustiva) di consuetudini costituzionali di radice altomedievale, aggiornate e integrate secondo necessità.

Tuttavia la normativa è spesso occasionale, giungendo sino alla legificazione non già di una massima giurisprudenziale o di uno schema documentale, ma proprio del dispositivo di singoli provvedimenti. Mancano inoltre quelle che oggi diremmo leggi-quadro, e infine la struttura organica del testo statutario può desumersi solo indirettamente dall'ordinamento degli statuti nei libri¹⁸⁸.

Eppure dagli istituti giuridici traspaiono spesso precise linee di politica del diritto: ad esempio, alla fine del Duecento, il rafforzamento della giurisdizione cittadina sulle campagne a scapito di quella feudale, nonchè il favore per la transizione a rapporti puramente privatistici nei rapporti agrari, mentre il Trecento vede l'emanazione di norme volte a un più stretto controllo sulle modalità di esercizio della giurisdizione.

Mi pare tuttavia che proprio la fluidità dell'ordinamento giudiziario costituisse un punto debole dell'ordinamento comunale padovano, e che, unita a una scarsa consapevolezza della distinzione concettuale e sistematica tra norme sostanziali e processuali sia nel civile che nel penale, essa rendesse il sistema anche troppo permeabile rispetto a derive timocratiche *praeter legem*, che sono sì difficilmente rilevabili o documentabili nella distruzione degli archivi medievali, ma delle quali sussistevano tutte le condizioni.

Chi non fosse stato addentro alla situazione politica del momento in città, insomma, e non avesse avuto accesso alle conoscenze giuste, rischiava probabilmente di sottoporre il proprio caso a un giudice che avrebbe potuto farne strumento di secondi fini del tutto estranei, mancando un'efficace tutela giuridica dei diritti delle parti in quanto soggetti processuali.

Da un lato, questa ...flessibilità era senz'altro funzionale alle dinamiche interne delle istituzioni. Dall'altro, come testimonia anche il frequente rinvio testuale all'apprezzamento del giudice riguardo allo *status* socioeconomico e alla fama dei cittadini, non si può parlare di un Comune propriamente popolare nemmeno nel più liberale periodo immediatamente post-ezzeliniano.

¹⁸⁸ O talvolta, con maggiore evidenza nella trattazione degli istituti del diritto privato, da un linguaggio romanistico, che rimanda alla sistematica delle *Institutiones* giustiniane.

Riassunto

La *iusdictio* autonoma del Comune di Padova, legittimata da Federico I Hohenstaufen nel trattato di Costanza e ampiamente estesa dalla concessione del vicariato imperiale a Ezzelino III da Romano, favorì lo sviluppo di un ordinamento giuridico che rafforzava il potere secolare rispetto a quello dei vescovi, delle comunità monastiche, dei signori feudali, dello *Studium* e delle corporazioni. La recente edizione degli statuti padovani è occasione per un giro d'orizzonte sulla disciplina legislativa, accortamente elastica, stabilita per la giurisdizione e l'amministrazione, come pure sulle icone del potere raccolte nel Palazzo della Ragione. La conquista veneziana nel 1405 rovesciò il regime dei da Carrara, ma conservò le istituzioni preesistenti: l'influenza veneziana fu più sottile, e si esprime in un crescente controllo politico sulle funzioni del precedente Comune e nell'avocazione degli affari più delicati.

Abstract

The autonomous *iusdictio* of the Comune of Padua, legitimated by Frederick I Hohenstaufen in the treaty of Constance and widely extended by the concession of the imperial vicariate to Ezzelino III da Romano, allowed for the development of a legal system which empowered the secular institutions in competition with the bishops, the monastic communities, the feudal lords, the *Studium* and the guilds. The recent edition of the Paduan statutes is the occasion for an overview of the adroitly adjustable legislative discipline given to justice and administration, as well as of the icons of power gathered in the Palazzo della Ragione. The Venetian conquest in 1405 overturned the rule of the da Carrara family, but maintained the preexisting institutions: the Venetian influence was more subtle, expressing itself in an increasing political control over the functions of the former Comune and in the arrogation of the most delicate matters.